

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCCXLVII. SEDUTA

LUNEDI 20 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	5769, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777 5781, 5783, 5784, 5786, 5787, 5788, 5793, 5796, 5797
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste . . . . .	5769
BIANCO . . . . .	5770, 5774, 5784, 5786, 5787 5788, 5791, 5793, 5794
MONTALBANO, relatore di minoranza . . . . .	5770, 5783 5796, 5797
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	5771, 5775, 5777 5781, 5784, 5786, 5787, 5790, 5791, 5792
CRISTALDI, relatore di minoranza . . . . .	5773, 5780
FRANCHINA . . . . .	5774, 5793
ALESSI . . . . .	5775
NICASTRO . . . . .	5777, 5786, 5794
CASTROGIOVANNI . . . . .	5777, 5779, 5787, 5791, 5792, 5793
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione : . . . . .	5778, 5779
CACOPARDO . . . . .	5778
RAMIREZ . . . . .	5781
NAPOLI . . . . .	5784
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	5787, 5795
MONASTERO . . . . .	5794
STARABBA DI GIARDINELLI . . . . .	5795, 5796, 5797
COLAJANNI POMPEO . . . . .	5796
(Votazione segreta) . . . . .	5772
(Risultato della votazione) . . . . .	5772
Interpellanze (Annunzio) . . . . .	5768
Interrogazioni:	
(Annunzio) . . . . .	5767
(Annunzio di risposta scritta) . . . . .	5768
ALLEGATO	
Risposta scritta ad interrogazione:	
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici all'interrogazione n. 1173 dell'onorevole Franchina . . . . .	5798

La seduta è aperta alle ore 18.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione,

a) per sapere se risponde a verità la notizia apparsa sulla stampa che il Ministro del commercio estero ha autorizzato importazioni di agrumi dalla California o da altri paesi esteri in Italia;

b) per conoscere, nel caso affermativo, se egli, nella qualità di Presidente della Regione siciliana, sia stato preventivamente interpellato da parte del Governo centrale, interessando tale concessione problemi così vitali dell'economia siciliana. » (1185) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

BONGIORNO.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per sapere se non crede necessario e doveroso il suo immediato intervento nella controversia tra i lavoratori e i direttori della Chimica Arenella, i quali ultimi, violando un patto precedentemente concluso, hanno messo già 200 lavoratori fuori servizio, buttando nella miseria 200 famiglie ». (1186) (L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)

LUNA.

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testè annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno, Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

#### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere;

ritenuto che la interpellanza svolta dal sottoscritto nella seduta del 21 settembre relativamente alle pessime condizioni dell'importante strada Messina-Ganzirri-Faro, con la quale si richiamava l'attenzione sulle necessità che fosse provveduto con tutta urgenza alle riparazioni occorrenti per assicurare il traffico che intenso si svolge in tale importante arteria che serve ben 30mila abitanti di una dozzina di villaggi, ha lasciato insensibili gli organi responsabili e inalterato lo stato dei luoghi;

considerato che il pauroso ed increscioso incidente reso noto alla stampa, verificatosi giorni or sono sulla strada in parola, lungo la quale un autobus in servizio pubblico della S.A.S.T. per l'improvviso cedimento del suolo è sprofondato e capovolgendosi, è andato a finire nel lago di Ganzirri;

ritenuto che la responsabilità di tale fatto, nel quale si sono dovuti lamentare ben 18 feriti, di cui due in gravi condizioni, oltre ai notevoli danni al materiale, ricade su chi avrebbe avuto il dovere di provvedere ad eliminare uno stato di cose tempestivamente e pubblicamente denunciato e del resto noto per i rapporti redatti dalle autorità locali;

ritenuto che con il ricorso a tali sistemi inconveniente lamentato non trovavano e non trovano giustificazione di sorta né i temporaneamente nè le comode eccezioni di competenza per materia;

ritnuto che con il ricorso a tali sistemi non si serve nè la giustizia nè l'autonomia siciliana;

ritenuto che anzi è precipuo dovere della Regione di intervenire drasticamente in quei casi in cui il segnale d'allarme indica pericolo;

ritenuto che un diverso atteggiamento, oltre a costituire colpevole indifferenza, sarebbe indice di scarsa sensibilità politica e morale;

se non creda doveroso provvedere allo stanziamento, sia pure in via eccezionale, dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere indispensabili ed urgenti a risabilire il normale transito sulla strada Messina-Ganzirri-Faro ed a restituire a quei 30mila cittadini — che sono costretti, per le condizioni particolari di una città in cui il terremoto prima e la guerra dopo ha distrutto le case, a vivere in villaggi — la tranquillità di vita cui hanno incontestabile diritto. » (334) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

MAROTTA.

« Al Presidente della Regione, per sapere i motivi che hanno indotto le Autorità preposte all'ordine pubblico di Palermo a negare l'autorizzazione al Movimento sociale italiano di potere riunire nel locale dell'ex teatro Bellini l'Assemblea comunale di Palermo dei suoi aderenti, onde procedere alle elezioni delle cariche sociali. Se tale divieto sia ispirato dalla soffocante politica instaurata dal Ministro Scelba e dal Governo democratico cristiano, che, ledendo i principi che stanno a base della nostra Costituzione, non lasciano occasione, con vero spirito antidemocratico, di ostacolare, come si è fatto a Bari, l'attività di detto partito minacciando contro di esso nuovi provvedimenti restrittivi e perfino il suo scioglimento. Quali provvedimenti intenda adottare onde evitare che il popolo siciliano, insofferente di qualsiasi violenza, sia pure mortificato da una ingiustificata ed opprimente azione di polizia ». (335) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

GUARNACCIA - GENTILE - SEMINARA.

PRESIDENTE. Le interpellanze testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

#### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è pervenuto, da parte del Governo, la risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole Franchina e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Riforma agraria in Sicilia ». (401)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riforma agraria in Sicilia ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione sul seguente articolo aggiuntivo 18 *quater*:

**Art. 18 quater.**

« I terreni conferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma della presente legge vengono assegnati in enfiteusi ai contadini. »

proposto dagli onorevoli Pantaleone ed altri, e sul seguente emendamento sostitutivo di tale articolo, proposto dalla maggioranza della Commissione:

**Art. 18 quater.**

« I terreni conferiti a norma del presente titolo e quelli espropriati a norma dell'articolo 11 del titolo primo, sono assegnati in proprietà ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 32. »

Ha pertanto facoltà di parlare il Governo su questi emendamenti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non avrei mai supposto che in così breve tempo potesse trattarsi un argomento così importante.

Ho messo in evidenza in questa Assemblea quanto l'istituto dell'enfiteusi fosse riuscito benefico in Sicilia e come gli esperimenti si fossero rilevati positivi: esso ha prodotto tale beneficio che in molti centri (Riesi, Mazzarino, etc.) basta dire terreno censito per intendere terreno bonificato. In effetti, però, i vantaggi dell'istituto dell'enfiteusi in questa occasione non hanno ragione di essere considerati ed esaltati; lo saranno in altra epoca ed in altra occasione: allora avremo motivo di poterlo esaltare e di definirlo come il solo istituto benefico e miglioratore. Senonchè questa volta viene ad essere....

FRANCHINA. Questo come elogio funebre!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Le mie sono considerazioni pratiche, che mi mettono in condizioni di dire che si

può differentemente parlare e giudicare. Questa volta la concessione enfiteutica non può essere preferibile da parte del contadino e dell'assegnatario del terreno, in quanto l'indennità, che deve essere estinta dal contadino in trenta anni, conviene sempre più di qualsiasi canone che voglia farsi gravare sul terreno assegnato. Tutta la contabilità è contro l'enfiteusi e mette chiaramente in condizione di preferire la concessione in proprietà, non perchè essa sia da preferirsi in senso assoluto, ma perchè questa volta il beneficio, lo Stato lo dà soltanto a colui che prende in proprietà il terreno. Ed allora non sarebbe restata altra possibilità che quella della concessione diretta dal proprietario all'enfiteuta, con tutti i pericoli che una concessione diretta del genere presentava, giacchè essa poteva determinare canoni gravosi.

Il Governo ha esaltato sempre le concessioni enfiteutiche avvenute in Sicilia. Il Governo ancora mantiene la sua linea di condotta nei confronti di tale istituto. Ma questa volta non può preferirlo perchè oggi la scelta è da farsi in relazione alla concessione in proprietà fatta dallo Stato, che prevede per il coltivatore la possibilità del riscatto in trenta anni. E dalla legge nazionale, infatti, noi abbiamo preso la statuizione relativa al pagamento. Non c'è possibilità alcuna, anche andando oltre il settimo, l'ottavo della media del prodotto del terreno, che si possa rendere più conveniente la concessione enfiteutica.

Non ho, quindi, da dire nulla per ciò che riguarda la concessione enfiteutica perchè la tratterei in astratto e non in riferimento al problema che discutiamo; senza considerare inoltre le complicazioni che essa determinerebbe in riferimento alla indennità che lo Stato deve pagare per l'esproprio dei relativi terreni.

Tutte queste ragioni inducono il Governo a concludere che nella riforma nostra la concessione in enfiteusi non ha ragion d'essere, tranne che per i terreni degli enti di beneficenza, di assistenza e per i beni demaniali. Con ciò non svalutiamo oggi il valore dell'istituto né ci rimangiamo quanto abbiamo detto in proposito, in quanto nessuno di noi...

SEMINARA. Chi l'ha mai detto?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. ...può negare i risultati positivi conseguiti finora attraverso la concessione enfiteutica. Il nostro contadino l'ha considerato

sempre una vendita senza denaro; egli, nello assumere il canone enfiteutico, ha detto sempre di non sentirne il peso, tanto è leggero, sopportabile. In Commissione mi sono scervellato — e lo sa l'onorevole Marino — per trovare una soluzione....

FRANCHINA. E l'ha trovata in piazza del Gesù!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* ...che in un certo qual modo potesse garantire la Regione nei confronti del pagamento dell'indennità per l'esproprio del terreno. Questa volta i conti tornano sempre a favore della concessione in proprietà. Lo Stato è stato proclive a quest'ultima e contrario alla concessione in enfiteusi: ora, poichè noi vogliamo che il pagamento sia fatto dallo Stato, e poichè i benefici provengono dallo Stato che paga l'indennità e quindi si sobbarca al maggior onere, dal 3,50 al 5 per cento, non possiamo considerare i vantaggi dell'enfiteusi....

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Questo è sbagliato.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* ...se non in astratto e non in relazione a questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

BIANCO. La maggioranza della Commissione concorda con le dichiarazioni fatte dall'assessore Milazzo.

La Commissione si era orientata verso lo istituto dell'enfiteusi, in quanto riteneva che l'enfiteusi diretta fra proprietario e coltivatore diretto, come nel passato, avrebbe potuto dare in questo caso buoni risultati; ma ora si parla di enfiteusi coattiva alla quale la maggioranza della Commissione si dichiara contraria. La maggioranza della Commissione, però, prevede la concessione in enfiteusi per quanto riguarda i terreni degli enti locali, degli enti pubblici e di beneficenza.

SEMERARO. I terreni degli altri.

BIANCO. Questi terreni ammontano a circa 180mila ettari. Quindi, l'enfiteusi potrà essere attuata per una certa quantità di terreni che, rispetto a quelli che verranno dalla riforma, non costituisce una percentuale irrilevante. Per questi motivi la Commissione in-

siste nel proprio emendamento ed è contraria al sistema della concessione in enfiteusi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la minoranza della Commissione.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione dell'onorevole Milazzo, in nome del Governo, non persuade; almeno non persuade i componenti della minoranza della Commissione, in quanto il problema, così come lo ha posto l'onorevole Milazzo, esisteva sin dall'inizio, fin da quando il Governo ha formulato il suo progetto; se fino ad un certo momento l'Assessore Milazzo era favorevole all'enfiteusi e poi si è dichiarato contrario, vuol dire che ci sono ragioni, e non tecniche, ma soltanto politiche, che lo hanno spinto a mutare opinione.

Io mi permetto di citare quanto scrisse sulla enfiteusi il Siracusa, bravo avvocato di Palermo, in un opuscolo del 1884. Egli dice: « Ormai è concorde opinione di tutti gli scrittori che, se la costituzione dell'imperatore Zenone è il primo documento con il quale l'enfiteusi si appalesa ed afferma come un istituto giuridico *sui generis*, come contratto avente fisionomia speciale ed una individualità tutta propria, l'epoca però in cui fu praticata tale istituzione precede di molto i tempi di Zenone. E, quando udiamo tuttavia taluno affermare che l'enfiteusi ripete la sua origine dalla costituzione dell'imperatore Zenone, dobbiamo credere che si confonde la origine del contratto di enfiteusi con quella dell'istituzione della enfiteusi, la quale nei primissimi tempi si manifestò sempre come un fenomeno economico. E rintracciare le origini dell'enfiteusi, come funzione economica, sarebbe davvero opera assai lunga e faticosa: di essa si trovano tracce presso i popoli più antichi, e ricordiamo che nell'antichissima monarchia d'Egitto un Faraone ebbe a concedere agli egizi il godimento di vaste possessioni sotto l'obbligo di corrispondere al sovrano concedente una quinta parte dei frutti. Anche in Bisanzio, ricorda Aristotele, si davano in appalto perpetuo specialmente i campi infecondi, allo scopo di trarne il maggior profitto possibile. »

« Questo, che avveniva in Egitto e in Bisanzio, si ripeteva altresì in Roma e in tutti gli altri paesi, poichè era un fenomeno determinato da cause esistenti quasi per ogni dove e da un bisogno universalmente avvertito, quello cioè di utilizzare tutti i lati-

fondi che, riuniti in poche mani, non era possibile coltivare convenientemente e rialzare al loro effettivo valore.

L'accentramento, adunque, della proprietà territoriale fu una delle cause principali, che rese necessario al proprietario di associarsi molti coltivatori mediante lunghi affitti, dai quali derivava un beneficio al concedente, che vedeva coltivata la sua terra, e un beneficio al coltivatore, che dal lungo affitto traeva l'assicurazione al godimento non iscarso dei frutti del suo lavoro.

Era, perciò, una funzione economica quella che disimpegnavano queste concessioni lunghi affitti di terre, ed è ben facile il comprendere che l'enfiteusi, considerata sotto tale aspetto, non nacque isolatamente in questo od in quel Paese, in Grecia od in Roma; ma fu praticata ovunque il bisogno della coltivazione delle isterilite campagne ed il soverchio accentramento della proprietà territoriale si appalesarono maggiormente. E, se la legislazione romana dovette portare il vanto di aver dato le origini all'enfiteusi, come istituto giuridico *sui generis*, ciò avvenne perché a Roma, più che altrove, svariate e molteplici circostanze concorsero a rendere la funzione dell'enfiteusi tanto frequente nelle relazioni di quel popolo che il legislatore intese la necessità di elevarla a contratto, rivestendola di tutti i requisiti legali.

CALTABIANO. Questo testo di chi è?

MONTALBANO, relatore di minoranza. Di Alfonso Siracusa. Ne continuo la lettura: « Perchè, dunque, possa venire convenientemente apprezzata la teoria del contratto dell'enfiteusi, il quale senza dubbio ripete dalla romana legislazione la sua origine, è bene guardare l'enfiteusi in Roma, e conoscere di conseguenza i precedenti storici, che tale teoria determinarono.

Precisamente la enfiteusi-contratto trova sempre la sua base nella enfiteusi-funzione economica ed è sempre il bisogno di mettere in valore le terre, che i privati prendono dall'amministrazione del demanio pubblico. La ragione principale che matura e svolge ancora in Roma il contratto enfiteutico ». La relazione della Commissione economica presso l'Assemblea costituente, a proposito dell'enfiteusi, dice: « L'enfiteusi, come cominciò ad applicarsi dopo le riforme del secolo XVIII, e cioè con la facoltà di affrancazio-

ne concessa all'enfiteuta, e come mezzo per creare nuovi proprietari, può servire anche bene, quando oggetto delle concessioni sono le terre dei corpi morali e degli enti pubblici. »

L'onorevole Milazzo il 31 dicembre 1949 e il 12 luglio scorso ha fatto le seguenti affermazioni in sede di Commissione per l'agricoltura: « Non c'è pericolo di miglioramento agricolo in Sicilia che non sia contrassegnato da concessioni enfiteutiche; l'attacco maggiore all'enfiteusi è fatto dalla classe padronale che, per vivere comodamente, ha cercato di distruggere l'istituto anzidetto. »

Oggi — conclude l'onorevole Milazzo — l'istituto enfiteutico va affermato in pieno; anzi, per quella mia parte di responsabilità quale componente del Governo, preciso che non c'è nulla di meglio dell'enfiteusi che si addica all'ambiente siciliano. »

COLAJANNI POMPEO. Milazzo uno e due! Meglio che sia uno!

MONTALBANO, relatore di minoranza. Da quanto precede non c'è dubbio che soltanto ragioni politiche hanno potuto spingere il Governo regionale a cambiare opinione sull'enfiteusi, anzi a rinnegare completamente tale istituto, fino a qualche giorno fa voluto dal Governo e decantato dall'onorevole Milazzo. Le ragioni non possono essere che due: opposizione degli agrari, ordine del Governo centrale di non includere l'enfiteusi nella riforma agraria siciliana, allo scopo di lasciare la via aperta per la ricostituzione della grande proprietà. Così stando le cose, la minoranza della Commissione, nel protestare contro la continua sottomissione del Governo regionale agli agrari siciliani ed al Governo centrale, dichiara di essere favorevole all'emendamento Pantaleone ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, noi abbiamo su questo argomento un emendamento proposto dagli onorevoli Pantaleone ed altri, che è il semplice adattamento del testo di un emendamento dai medesimi presentato precedentemente e stampato nella tabella che abbiamo dinanzi, cioè a dire l'articolo aggiuntivo 18 *quater*. C'è qualche lieve modifica, ma i due emendamenti

si equivalgono. Successivamente un emendamento sostitutivo di quello Pantaleone ed altri è stato proposto dalla maggioranza della Commissione. Bisogna, quindi, stabilire l'ordine della votazione fra i due emendamenti.

**POTENZA.** Questi sono compiti del Presidente.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** D'accordo, che sono compiti del Presidente, ma, se lei mi consente, io ho chiesto la parola come deputato, e manifesto la mia opinione; ho libertà di manifestarla come meglio mi piace. E, comunque, è compito del Presidente di togliermi la parola, dopo che me l'ha data; non è certo compito suo.

Bisognerà — dicevo — che Vossignoria stabilisca un ordine di precedenza nella votazione. A questo proposito esprimo la mia opinione personale come deputato, nel senso che debba votarsi prima l'emendamento della Commissione che è emendamento all'emendamento.

**SEMERARO.** Lo sapeva questo l'onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** Risulta dal verbale che l'articolo aggiuntivo 18 *quater*, presentato nella seduta del 26 ottobre, venne ritirato in quella stessa seduta rimanendo in facoltà dei presentatori di formulare un nuovo articolo 18 *quater*, che è quello in discussione. Di modo che sono rimasti due emendamenti: uno proposto dagli onorevoli Pantaleone ed altri, l'altro dalla maggioranza della Commissione. Non pare che quest'ultimo sia un emendamento al primo.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** È sostitutivo.

**PRESIDENTE.** Sono due emendamenti distinti. Uno dice: proprietà; l'altro: enfiteusi. Di modo che, si deve iniziare la votazione con l'emendamento Pantaleone ed altri.

Comunico che gli onorevoli Barbera Luciano, Romano Fedele, Bevilacqua, Di Martino e Montemagno hanno chiesto la verifica del numero legale e che gli onorevoli Colajanni Pompeo, Potenza, Franchina, Luna, Bosco, Gugino, Adamo Ignazio, Pantaleone, Omobono, Cuffaro, Semeraro, e D'Agata hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sullo articolo 18 *quater* Pantaleone ed altri.

La richiesta di accertamento del numero legale non è ammissibile. L'articolo 75 del rego-

lamento stabilisce, infatti, che la verifica del numero legale può essere chiesta in quanto l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e seduta o per divisione. Ora l'Assemblea deve procedere alla votazione per scrutinio segreto, nel corso della quale, implicitamente, si accerterà il numero legale.

Pertanto, la richiesta degli onorevoli Barbera Luciano ed altri non è accolta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento Pantaleone ed altri (articolo 18 *quater*). Lo rileggono:

« I terreni conferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma della presente legge vengono assegnati in enfiteusi ai contadini. »

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	64
Favorevoli . . . . .	29
Contrari . . . . .	35

(L'Assemblea non approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua Bianco - Borsellino Castellana - Bosco - Cacopardo - Caltabiano - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cosenzino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelico - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Franchina - Franco - Gallo Luigi Gentile - Germanà - Giganti Ines - Gugino La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Luna - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - P-

Irotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Sapienza - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Taormina.

E' in congedo: Napoli.

### Riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Cristaldi, Luna, Costa, Nicastro e Franchina:

#### Art. 18 quater.

« I terreni conferiti a norma della presente legge saranno concessi ai contadini aventi diritto in piccola proprietà o in enfiteusi perpetua.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia determinerà, di volta in volta, la forma della concessione, tenute presenti le condizioni tecniche e sociali più rispondenti. »

Tale emendamento deve intendersi superato in quanto con esso si propone la concessione in enfiteusi, che l'Assemblea ha respinto con la votazione testè avvenuta.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Chiedo di parlare su questa questione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Ma lo emendamento è superato.

**COLAJANNI POMPEO.** Non può essere superato, perchè si tratta di cosa completamente diversa.

**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Ma se il Presidente si è già pronunziato per la preclusione.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Ritengo che il mio emendamento sia compatibile con la votazione testè avvenuta e che non vi sia alcuna preclusione. L'emendamento votato proponeva che tutti i terreni fossero concessi in enfiteusi e non in proprietà e l'Assemblea, a maggioranza, non ha ritenuto opportuno che i terreni scorporati fossero tutti concessi in enfiteusi. Il nostro emendamento testè presentato propone, invece, ambedue i sistemi e l'Ente per la riforma agraria in Sicilia stabilirà le modalità di concessione di volta

in volta. La preclusione sussisterebbe qualora l'Assemblea avesse approvato l'articolo 18 quater proposto dagli onorevoli Pantaleone ed altri, qualora, cioè, si fosse stabilito che l'enfiteusi è l'unico sistema di concessione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento è inammis-

sibile.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Non è così.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 18 quater proposto dalla maggioranza della Commissione, che rileggono:

#### Art. 18 quater.

« I terreni conferiti a norma del presente titolo e quelli espropriati a norma dell'articolo 11 del titolo primo, sono assegnati in proprietà ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 32. »

(E' approvato)

Passiamo, allora, all'ultimo comma dell'articolo 29 bis proposto dall'onorevole Alessi ed altri, di cui era stata sospesa la discussione. Lo rileggono:

« In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuova assegnazione e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una indennità nella misura dello aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè, nel caso di assegnazione in proprietà, ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa. »

L'esame di questo comma, come l'Assemblea ricorderà, è stato sospeso nella precedente seduta. In relazione alla votazione del comma precedente, avevo proposto nella seduta di ieri che si sopprimessero le parole « nel caso di assegnazione in proprietà ».

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 29 bis con questa modifica.

(E' approvato)

Allora pongo ai voti l'articolo 29 bis nel suo complesso. Lo rileggono:

#### Art. 29 bis.

« Dalla data in cui i piani di conferimento o loro singole parti diventano esecutivi, i ter-

reni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti.

Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto.

Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo, subentrano i discendenti in linea retta ed, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempreché abbiano i requisiti richiesti dal successivo articolo 32.

In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuova assegnazione e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una idennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa. »

(E' approvato)

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, dopo le votazioni odierne ritengo che siano superati numerosi articoli ed emendamenti che sono stati accantonati nelle sedute precedenti. Ad esempio, l'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 22, gli ultimi due comma dell'articolo 27, gli emendamenti Pantaleone ed altri all'articolo 30 concernenti la materia dell'enfiteusi...

COLAJANNI POMPEO. Bianco sta sfruttando il successo. Insegue l'enfiteusi senza dare tregua!

BIANCO. Vi sarebbero ancora da considerare superati gli ultimi due comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 32, gli ultimi comma dell'articolo 34 e i relativi emendamenti. Comunque, al riguardo abbiamo compilato un elenco che mettiamo a disposizione dell'Assemblea.

COLAJANNI POMPEO. Se non ci fossero altri argomenti, basterebbe questo zelo degli agrari per capire il significato politico del voto sull'articolo 18 *quater* ed anche dell'arbitrio commesso dalla Presidenza; ci sia consentito dirlo! (*Animati commenti*)

PRESIDENTE. Non le permetto di parlare in questo modo, non è stato commesso alcun arbitrio!

COLAJANNI POMPEO. Sissignori! Lo riconoscono anche i nostri avversari. Ma vogliamo che i lavori procedano.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Quale firmatario dell'emendamento Cristaldi ed altri elevo la mia protesta, perché, attraverso una interpretazione veramente inusitata dell'emendamento e del significato della votazione precedente al medesimo, la Presidenza non ha creduto opportuno di mettere in discussione l'emendamento, che aveva il preciso intento di attenuare il rigore delle due opposte tesi in discussione. Si era votato l'emendamento riguardante la concessione in enfiteusi di tutti i terreni oggetto del conferimento; tale tesi fu respinta dall'Assemblea. Ma da ciò non si poteva argomentare che l'Assemblea avesse già stabilito che l'enfiteusi non dovesse avere ingresso in questa legislazione; bensì unicamente, nei limiti dell'emendamento stesso, si doveva dedurre che l'Assemblea respingeva la proposta che i terreni fossero, tutti, assegnati in enfiteusi.

Era evidente, pertanto, che un emendamento il quale demandava all'ente tecnico E.R.A.S. la possibilità di stabilire se fosse obiettivamente il caso o meno di procedere all'assegnazione in proprietà o in enfiteusi, non poteva minimamente essere precluso dalla votazione precedente, che — ripeto — aveva un unico significato: respingere il principio generale che tutti i terreni oggetto di conferimento dovessero essere dati sempre in enfiteusi. Pertanto, elevo questa protesta a nome del mio gruppo e, quale firmatario dell'emendamento, chiedo che la Presidenza, prima di proseguire la discussione, esamini se effettivamente l'emendamento Cristaldi e altri sia da intendersi precluso o no.

PRESIDENTE. E' precluso. L'emendamento si sarebbe dovuto presentare prima.

**CRISTALDI**, relatore di minoranza. No, signor Presidente, il tutto non è la stessa cosa della parte. Non c'è equivalenza fra tutto e parte.

**FRANCHINA**. Ora sì, è precluso, perchè si è accettato il criterio generale della assegnazione in proprietà; prima non lo era.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

Art. 38.

« Per un periodo di 15 anni dalla immissione in possesso i lotti non possono essere alienati né suddivisi per atti tra vivi. »

La cessione dei lotti nello stesso periodo può essere consentita all'Ente per la riforma agraria in Sicilia alle condizioni dell'originaria assegnazione, semprechè sia fatta a favore di altro lavoratore compreso negli elenchi previsti dall'art. 32. Qualsiasi patto in contrario è nullo di pieno diritto. »

Comunico che all'articolo 38 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Consentino:

sopprimere l'articolo, perchè la materia è contenuta nell'articolo aggiuntivo 34 bis presentato dagli stessi deputati.

**FRANCHINA**. Signor Presidente, io desidererei una breve sospensione per prendere visione dell'elenco di articoli ed emendamenti, che sarebbero ormai superati, compilato dall'onorevole Bianco.

**LA LOGGIA**, Assessore alle finanze. Per ora parliamo dell'articolo 38.

**PRESIDENTE**. Discuteremo successivamente la proposta dell'onorevole Bianco: gli articoli e gli emendamenti da considerare superati li esamineremo uno per uno.

**CRISTALDI**, relatore di minoranza. Ma intanto, questo elenco dell'onorevole Bianco che riguarda gli emendamenti da considerare per implicito preclusi. Possiamo averlo al fine di valutarlo?

**PRESIDENTE**. Senza dubbio. Ho detto che esamineremo uno per uno i vari casi di chiusione.

**CRISTALDI**, relatore di minoranza. Prima vogliamo l'elenco, poi ce ne occuperemo.

**BORSELLINO CASTELLANA**, Assessore all'industria ed al commercio. Che cosa vuol vedere? La Presidenza li metterà in discussione di volta in volta.

**CRISTALDI**, relatore di minoranza. Ma potremmo essere d'accordo nell'ammettere che sono tutti da sopprimere.

**LA LOGGIA**, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA**, Assessore alle finanze. L'articolo 38 tratta problemi che sono assorbiti da precedenti votazioni. C'è da discutere soltanto relativamente alla cessione dei lotti ad altro lavoratore previo consenso dell'Ente per la riforma agraria di cui al secondo comma. Pertanto, il primo comma deve intendersi superato.

**PRESIDENTE**. Esatto. Il primo comma è da considerarsi assorbito da precedente votazione.

**ALESSI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ALESSI**. Una discussione sull'elenco degli articoli ed emendamenti da considerarsi decaduti, come richiesto dall'onorevole Bianco, mi pare superflua, dopo che il Presidente ha detto e si è impegnato a porre in discussione caso per caso. Sin d'ora vorrei, però, precisare che mi pare non possano dirsi superati tutti quegli emendamenti, perchè ve ne sono alcuni che, pur parlando di assegnazione in enfi eusi e di determinazione di canoni, possono, comunque, essere agganciati ad altri articoli che si riferiscono all'applicazione della riforma agraria relativamente ai beni appartenenti ad enti pubblici, comunali, etc..

**STARABBA DI GIARDINELLI**. Esatto.

**ALESSI**. Il problema è ancora vivo. Tra gli emendamenti considerati morti o morituri ce n'è uno mio che si riferisce a determinate concessioni enfiteutiche; il problema sotto questo aspetto perlomeno, è ancora vivo.

**COLAJANNI POMPEO**. Morte presunta!

**ALESSI**. Non lo vedo elencato. E dire che sono segnato quattro volte nell'elenco dei morti!

PRESIDENTE. Questa questione sarà esaminata successivamente. Per ora è in discussione l'articolo 38.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In relazione a quanto approvato all'articolo 29 bis presento il seguente emendamento all'articolo in esame:

*sostituire, nel secondo comma, alle parole: « nello stesso periodo » le altre: « nel periodo previsto nel secondo comma dell'art. 29 bis ».*

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Cioè venti anni, anziché quindici. Giusto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento La Loggia.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 38 nel seguente testo risultante dalla soppressione del primo comma e dall'emendamento La Loggia al secondo comma. Lo rileggo:

« La cessione dei lotti nel periodo previsto nel secondo comma dell'articolo 29 bis può essere consentita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, alle condizioni dell'originaria assegnazione, semprechè sia fatta a favore di altro lavoratore compreso negli elenchi previsti dall'articolo 32. Qualsiasi patto in contrario è nullo di pieno diritto. »

(E' approvato)

Art. 39.

#### *Diritti sui fondi assegnati.*

« Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti dei terzi si trasferiscono ad ogni effetto sull'indennità. Analogo trasferimento ha luogo per gli usi civici accertati e gravanti sugli stessi terreni.

I rapporti di obbligazione relativi ai terreni assegnati, anche in enfiteusi, sono risolti di diritto, senza specifico indennizzo, al momento della immissione in possesso degli assegnatari.

Avvenuta l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere allo assegnatario il rimborso delle migliorie accertate e non valutate nel prezzo.

L'importo delle migliorie sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso e il miglio-

rato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e secondo un adeguato piano di riparto. »

All'articolo 39 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Monastero:

*sopprimere il terzo e il quarto comma;*

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Collajanni Pompeo:

*sostituire nel primo comma alle parole: « sull'indennità » le altre: « sui diritti del concedente » e sopprimere le parole: « accertati e gravanti sugli stessi terreni »;*

*sopprimere nel secondo comma le parole: « anche in enfiteusi »;*

*sostituire al terzo comma il seguente:*

« Sui diritti del concedente si trasferiscono altresì i diritti dei coltivatori per opere di miglioramento eseguite sui fondi stessi »;

*sopprimere nel quarto comma le parole: « detratti gli eventuali contributi o sussidi se percepiti »;*

— dalla Commissione per la finanza:

*sopprimere nel secondo comma le parole: « anche in enfiteusi »;*

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino:

*sostituire all'articolo 39 il seguente:*

Art. 39.

#### *Diritti sui fondi assegnati*

« Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti dei terzi sui terreni assegnati, compresi quelli eventuali per canoni enfiteutici, si trasferiscono ad ogni effetto sull'indennità ed infra i limiti della medesima.

A tale effetto sono ammesse le affrancazioni parziali limitatamente alle quote assegnate

I rapporti di obbligazione relativi al Demanio agricolo della Regione sono risolti di diritto senza specifico indennizzo al momento della immissione in possesso dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

**FRANCHINA.** Dei nostri emendamenti manteniamo soltanto quello sostitutivo del terzo comma con la sostituzione della parola «concedente» con l'altra «conferente». Se vuole, lo presestiamo per iscritto.

**NICASTRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NICASTRO.** Ritiriamo, perchè superati, i nostri emendamenti tranne quello sostitutivo del terzo comma con la modifica testè suggerita dall'onorevole Franchina e l'altro soppressivo al quarto comma. Se non è sufficiente questa dichiarazione, presentiamo un emendamento debitamente firmato da cinque deputati.

**CASTROGIOVANNI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTROGIOVANNI.** Sul nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 39 vorrei dire brevemente che ci è sembrato opportuno di aggiungere, su indicazione dell'onorevole Calatabiano, al secondo comma che «a tale effetto sono ammesse affrancazioni parziali limitate alle quote assegnate». Infatti, il Codice civile non ammette le affrancazioni parziali, mentre per le quote assegnate era necessario prevedere questa possibilità. Ma questa non sembra a me la parte più importante dei nostri emendamenti, perchè, come potete notare, abbiamo presentato anche gli articoli 39 bis, 39 ter, 39 quater e 39 quinques, che devono essere considerati tutti come emendamenti all'articolo 39, e nei quali trattiamo ampiamente il problema degli usi civici che, invece, all'articolo 39 del testo della Commissione viene appena trattato con un semplice inciso.

Data l'importanza del problema propongo, se la Presidenza lo consente, di sospendere magari per pochi minuti la seduta per esaminare la possibilità di raggiungere un accordo.

**BIANCO.** Ma che sospensione!

**CASTROGIOVANNI.** Onorevole Bianco, non si frastorni.

**PRESIDENTE.** Sugli usi civici c'è anche un emendamento dell'onorevole Ramirez.

**CASTROGIOVANNI.** Il problema degli usi civici è apparso a noi importantissimo anche

perchè, per dichiarazione dei tecnici, la liquidazione degli usi civici renderebbe disponibili diecine e diecine di migliaia di ettari di terreno, da conferirsi alla collettività a titolo di restituzione e non già a titolo di scorporo pagato. Il problema, quindi, a nostro avviso, non può essere trattato per inciso, ma ampiamente e con un criterio che comporti il conferimento a titolo gratuito dei terreni alla collettività comunale. Infatti questi terreni non possono essere scorporati a pagamento in quanto essi, almeno teoricamente, già appartengono alla collettività.

A noi è sembrato che, una volta che, in sede di riforma agraria ed a titolo di scorporo, venisse trattato per inciso il problema degli usi civici, non vi sarebbe stato modo di riprenderlo in avvenire, con evidente danno della collettività, che sarebbe chiamata a pagare quanto invece deve avere a titolo gratuito e con danno dello stesso tenutario del terreno soggetto ad usi civici, il quale nella computazione dello scorporo sarebbe chiamato a conferire una estensione di terreno superiore a quella dovuta. Pertanto siccome all'articolo 39 sono strettamente legati gli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quater, io chiedo che il problema degli usi civici, così grave e pesante per la nostra Isola, invece che trattarlo così come è presentato per inciso nello articolo 39, venga ampiamente discusso e trattato in modo che in questa sede esso trovi la sua soluzione.

**LA LOGGIA,** Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA,** Assessore alle finanze. Io ritiengo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che questo problema non debba essere trattato specificamente qui, come viene proposto dall'onorevole Castrogiovanni e dagli altri firmatari degli emendamenti dell'articolo 39. Anzitutto vorrei ricordare all'Assemblea che, secondo l'ordine del giorno che noi votammo a chiusura della discussione generale, il problema degli usi civici fu indicato tra quelli, a cui il Governo avrebbe dovuto dare una diversa regolamentazione, e relativamente ai quali il Governo avrebbe dovuto procedere ad un opportuno coordinamento in sede di attuazione della legge sulla riforma agraria, sia avvalendosi dei suoi poteri di ca-

rattere regolamentare, sia avvalendosi, ove non potesse provvedere in linea regolamentare, dei suoi poteri di iniziativa legislativa. Appunto tra la materia da regolamentare venne compresa anche quella degli usi civici, di guisa che l'Assemblea riconobbe essere questo problema, per la sua complessità, per le sue interferenze, per la necessità di uno specifico, ponderato, sereno ed ampio esame, da accantonare per essere risoluto in linea di coordinamento e di attuazione della legge sulla riforma a graria con modifiche, trasformazioni e adattamenti che si potessero ritenere necessari successivamente. Quindi, per un verso, richiamandomi a questa deliberazione dell'Assemblea e, per l'altro, richiamandomi ai motivi che indussero l'Assemblea stessa ad accantonare il problema, cioè a dire alla complessità notevole di esse, ed alle ragioni di urgenza che abbiamo valutato ed apprezzato e che consigliamo di affrettare i lavori per la conclusione della discussione della legge sulla riforma agraria, io esprimo la opinione che questa materia vada trattata in quella sede indicata dall'ordine del giorno approvato da questa stessa Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Ma sono, signor Presidente, diecine di migliaia di ettari di terreno che verrebbero ad essere pagati senza che il pagamento sia dovuto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma allora la proprietà si dovrebbe trasferire?

CASTROGIOVANNI. No, non si trasferisce nulla. Non sono pagati, non essendo i proprietari scorporati.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Per la complessità del problema e per i motivi addotti dall'onorevole Assessore La Loggia, la Commissione è del parere di insisterne nel proprio testo.

CASTROGIOVANNI. Se l'Assemblea respinge la mia istanza di sospendere la seduta per cercare di addivenire ad un accordo sulla materia, desidero parlare sul tema.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Signor Presidente, mi sembra assolutamente indispensabile togliere dall'articolo 39 l'inciso « analogo trasferimento ha luogo per gli usi civici accertati e gravanti

sugli stessi terreni ». Infatti, per le vigenti disposizioni legislative, gli usi civici non esistono più come diritti e di essi è disposto lo scioglimento.

I termini previsti dalla legge sono stati oltrepassati e tuttora pendono una serie di giudizi e di accertamenti allo scopo di liquidare la sfera dei diritti promiscui, laddove ancora sussistono. Ma, in genere, questi diritti promiscui risorgono nelle situazioni siciliane...

CALTABIANO. Mi piace molto questa espressione: « situazioni siciliane »!

CACOPARDO.... e soltanto allo scopo della reintegrazione dei demani comunali. I conflitti su questi terreni, in linea di massima, si sviluppano facendo riferimento ad antiche ordinanze dei prefetti (allora si chiamavano commissari ripartitori). In seguito allo scioglimento degli usi civici ed alla ripartizione delle terre fra demani comunali e possessori legittimi, qual'è la linea di demarcazione? Usare quindi un'espressione di questo genere nella nostra legge significa creare una delle confusioni più funeste, perché, nel momento in cui si dovrà interpretarla ed attuarla, ciascuno si domanderà che cosa significano gli usi civici.

CALTABIANO. E dove c'è l'attuale esercizio specifico degli usi civici?

CACOPARDO. Non esiste. Gli usi civici sono stati aboliti da una serie di leggi.

CALTABIANO. In teoria nel 1927.

CACOPARDO. Con la legge del 1927...

CALTABIANO. C'è la commutazione dei termini.

CACOPARDO.... si è inteso determinare la conseguenza scaturita dalla preesistente abolizione degli usi civici; essa determina quali sono i rapporti fra i soggetti che in origine partecipavano agli usi civici e che, in conseguenza dello scioglimento di questi, hanno dato luogo alla formazione dei demani comunali. In fondo gli usi civici erano dei diritti che la collettività, i comunisti....

CALTABIANO. Quelli del comune, s'intende (*ilarità*)

CACOPARDO. ...gli appartenenti al comune, esercitavano sul terreno posseduto da determinati possessori.

Attraverso lo scioglimento, gli usi civici, che daranno luogo all'esercizio di diritti promiscui da parte dei cittadini di un comune, sono stati ripartiti determinando un demanio comunale che si è sostituito a questi diritti. Il resto è stato attribuito ai possessori salvo la legittimazione e la quotizzazione che ogni comune ha fatto dei propri demani comunali. Ora questa materia, appunto perchè impostata su queste premesse, ha dato luogo e dà luogo a tutta una serie di complessi accertamenti.

CALTABIANO. Non sono stati ancora tutti definiti.

CACOPARDO. Esatto; ragion per cui è una materia che va approfondita e non trattata sommariamente. Pertanto ritengo indispensabile che la materia degli usi civici formi oggetto di una particolare legge, che stabilisca il collegamento fra questa materia complessa e articolata e le norme contenute nella legge sulla riforma agraria, in modo del tutto diverso da come è stabilito per la proprietà privata. Infatti, gli usi civici hanno una loro particolare fisionomia giuridica, che forma oggetto di una speciale legislazione la quale dovrà essere tenuta in considerazione in una legge regionale, se non si vuol dare luogo a tutta una confusione che non sarebbe certamente costruttiva agli effetti della legge sulla riforma agraria che noi vogliamo realizzare.

Quindi, io sono del parere che tutta la materia riguardante la regolamentazione degli usi civici formi oggetto di un elaborato completamente a sè stante. E' chiaro che la legge riguardante la regolamentazione degli usi civici dovrà essere coordinata con la legge sulla riforma agraria.

Concludo, quindi, insistendo affinchè dallo articolo 39 nel testo della Commissione venga soppresso ogni riferimento agli usi civici. Ritengo che la Commissione debba essere favorevole alla mia proposta.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Io personalmente sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Loggia propone di rimandare la discussione sulla materia degli usi civici per farne oggetto di un provvedimento legislativo a sè stante, che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea e coordinato con la legge sulla riforma agraria. Dob-

biamo, anzitutto, soffermarci a discutere su questa proposta.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Questo è un problema che va posto con fermezza e chiarezza. Onorevoli colleghi, sottolineo alla vostra attenzione che si tratta da 50 a 60 mila ettari di terreno, il cui pagamento non è dovuto, e che, attraverso la riforma agraria, devono essere dati ai contadini.

Io ritengo che la mia tesi e quella dell'onorevole La Loggia possano andare perfettamente d'accordo. Infatti, gli articoli 39 bis, 39 ter, 39 quater contengono norme, vorrei dire, di cautela, mentre l'ordine del giorno votato dall'Assemblea riguarda la regolamentazione dell'intera materia.

Il Governo è nel vero quando afferma che l'Assemblea ha deliberato di volere discutere in prosieguo la materia degli usi civici, ma io aggiungo che, se noi oggi votiamo puramente e semplicemente l'articolo 39 nel testo della Commissione, non avremo più la possibilità, in sede di regolamentazione, di trattarla e non potremo più porre riparo ai danni fatti.

CACOPARDO. Nelle norme di attuazione.

CASTROGIOVANNI. No, nemmeno nelle norme d'attuazione. La regolamentazione della materia nel senso previsto dall'ordine del giorno votato dall'Assemblea e per la quale sono stati indicati i criteri direttivi, non ha niente a che vedere con le norme di cautela fissate agli articoli 39 bis, 39 ter, 39 quater da noi proposti. Quali sarebbero i danni? Dover pagare diecine di migliaia di ettari di terra, per i quali il pagamento non è dovuto, perché devono essere devoluti gratuitamente alla collettività; sottrarre oggi alla riforma agraria, all'ammasso della terra da conferire, diecine di migliaia di ettari di terreno che devono essere restituiti alla collettività in conseguenza della legge sulla liquidazione degli usi civici.

Signori colleghi, siamo in sede di riforma agraria e stiamo scorporando la terra a determinati proprietari; ma non sarebbe giusto e logico primariamente restituire alla collettività quei terreni che per legge debbano esserle conferiti, e gratuitamente per giunta?

La sua tesi onorevole La Loggia, e la mia

non sono in contrasto. Il regolamento della materia è una cosa che verrà poi, mentre è opportuno esaminare ora, in sede di riforma agraria, le norme di cautela da noi proposte, perchè altrimenti il problema verrebbe pregiudicato e dal punto di vista del conferimento di terra e da quello del pagamento — che non è dovuto — dei terreni conferiti. Sarebbe pregiudicata la regolamentazione definitiva che l'Assemblea ha stabilito fare immediatamente dopo la legge di riforma agraria

CACOPARDO. Mi persuade.

CASTROGIOVANNI. Quindi credo che nostro massimo interesse, da non potere essere assolutamente trascurato, sia quello di esaminare ora la materia, evitando così un gravissimo pregiudizio alla riforma agraria e allo scorporo dei terreni. Postergare l'esame del problema a dopo l'approvazione della riforma agraria significa non poterlo più trattare. Pertanto, insisto nella mia richiesta di sospendere la seduta per avere modo di chiarire la questione e di raggiungere un accordo. E' mia impressione, infatti, che in questo momento non si abbiano idee molto chiare sulla legge del 1927, sulla nascita e liquidazione degli usi civici, sulla legge Gullo che interdiceva la liquidazione in denaro degli usi civici, sulla obbligatorietà della risoluzione degli usi civici. Non si ha, pertanto, la possibilità di votare con la consapevolezza che si conviene a questo argomento tanto importante e che investe molti miliardi, molte diecine di migliaia di ettari di terreno.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questa parte che riguarda gli usi civici debba essere, sia pure in attesa di un ulteriore regolamento, intanto provvisoriamente regolata. In sede di Commissione, durante l'elaborazione del disegno di legge sulla riforma agraria, abbiamo avuto modo di essere informati sulla situazione attuale degli usi civici in Sicilia. Noi abbiamo tutta una serie di domande di rivendicazione di usi civici, e tutta una serie di usi civici per i quali non esistono domande di rivendicazione, malgrado la pe-

renzione fissata dalla legge del 1927 e dal regolamento del 1928. Una volta che noi avremo proceduto allo scorporo di terreni in gran parte gravati di usi civici e proceduto al pagamento di essi in relazione al valore accertato senza tener conto degli usi civici, che cosa potremo più regolamentare e nei confronti di chi potremo agire? Infatti, una volta che il proprietario avrà ricevuto l'importo del terreno, senza alcuna rivendicazione in relazione agli obblighi nascenti dagli usi civici, che cosa potrà dire, onorevoli colleghi della maggioranza, il regolamento che dovrà essere elaborato?

Io posso condividere un ragionamento sul piano della logica e delle sue conseguenze concrete, ma come posso io seguirvi se mi si dice: prima eliminiamo l'eventualità che si possano rivendicare gli usi civici e poi faremo il regolamento?

Ma siamo in una Assemblea che ha la responsabilità delle proposte che si fanno, oppure no?

PRESIDENTE. Certamente.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Può darsi. Ma se Ella volesse spiegarmi come faremo a rivendicare gli usi civici dopo che avremo pagato il proprietario, io le sarò gratissimo, perchè fino a questo momento io so che pagheremo la proprietà e poi gli usi civici si faranno valere nei confronti dei contadini, che verranno così a pagare due volte: una volta al proprietario e una volta alla collettività.

Ho formulato sulla questione degli usi civici un emendamento, che ritengo si possa accettare. Alcuni comuni non possono effettuare, per mancanza di mezzi, le istruttorie relative a domande presentate nei termini voluti dalla legge. Poichè oggi noi ci occupiamo di questa materia, diamo all'Assessore per l'agricoltura la facoltà di sostituirsi ai comuni per queste istruttorie e rivendichiamo questi beni nei confronti dei proprietari. Non vedo, infatti, la ragione per cui non dobbiamo esaminare le domande presentate e dobbiamo sobbarcarci, invece, a pagare. Inoltre, è stato riconosciuto che molte domande non sono state presentate perchè vi fu uno stato preclusivo determinato dal regolamento del 1928, il quale con successivo provvedimento amministrativo, non legislativo, del Ministero è stato riconosciuto come arbitra-

rio (se non erro provvedette in tal senso il Ministro Gullo il quale si riservò la facoltà di emanare ulteriori provvedimenti per le pratiche che erano rimaste ferme).

Ora noi, se vogliamo compiere un'opera di giustizia, dispiaccia o non dispiaccia ai proprietari, agli amici dei proprietari, non dobbiamo rinviare la questione, ma dobbiamo formulare una norma, la quale stabilisca che, in deroga ai termini di cui al decreto del 1928, i comuni sono facultati a presentare le domande di riconoscimento degli usi civici e che l'Assessorato dell'agricoltura è autorizzato a sostituirsi ai comuni per l'elaborazione dei progetti e, quindi, per la liquidazione degli usi civici. Temporaneamente subentrerebbe la garanzia proposta dall'onorevole Castro-giovanni, cioè la indisponibilità fino a quando non avverrà la liquidazione o l'accertamento o la risoluzione del prezzo nei confronti del proprietario, per il diritto vantato dai comuni, attraverso gli usi civici.

Questa è la sola via che possa garantirci. Se regoleremo successivamente la materia, la regoleremo a carico di coloro che non hanno colpa e che saranno stati defraudati, non solo da uno stato di privilegio degli usi civici, ma anche dal fatto che avranno pagato nuovamente quanto avevano diritto ad avere senza nessun pagamento. Questo è il contenuto del mio emendamento ed io penso che debba essere sottoposto all'Assemblea.

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Ho sempre ritenuto necessario che la questione degli usi civici in Sicilia fosse trattata in sede di riforma agraria. Gli usi civici, infatti, avendo situazione particolare in Sicilia, vanno regolati in sede di riforma agraria per adeguare la nostra legge alle condizioni storiche e ambientali della nostra Sicilia. E' per questo che all'articolo 18 ho presentato un emendamento, sotto forma di articolo aggiuntivo 18 ter, col quale si tende a porre riparo all'inconveniente verificatosi in Sicilia nel corso dell'applicazione della legge del 1927, quando un notevole numero di comuni non ottemperarono all'obbligo della denuncia degli usi civici loro spettanti; onde proponevo che, limitatamente ai terreni ancora a coltura latifondistica, fosse riaperto il termine per la denuncia.

Migliaia di ettari di terreni gravati dagli usi civici sono interamente goduti dai proprietari; ed il mio emendamento tendeva a regolare i punti più importanti, quello cioè del modo di provare l'esistenza dell'uso civico o la libertà del fondo e l'altro relativo alla liquidazione.

L'Assemblea è stata concorde nel rimandare la trattazione del mio emendamento alla discussione dell'articolo 42; e, poichè esiste questo deliberato, io ritengo che l'esame della proposta La Loggia debba essere in ogni caso differito, per essere trattato assieme al mio emendamento relativo particolarmente agli usi civici.

Vero è che nel progetto governativo e nel progetto della Commissione non si accenna a regolamentazione di usi civici; però, all'articolo 39 si tende a stabilire, così come rilevava poco fa l'onorevole Cristaldi, il principio che i diritti di terzi si trasferiscono ad ogni effetto sulla indennità, ciò che potrebbe aver luogo anche per gli usi civici accertati. Pertanto, se l'Assemblea dovesse approvare l'articolo 39, così come è stato proposto dalla Commissione, si verrebbe a sovvertire tutta la materia degli usi civici, perché, mentre per la legge nazionale del 1927, la liquidazione va fatta, in linea di massima, col distacco della terra e, solo eccezionalmente, in denaro, con la imposizione di un canone con l'articolo 39 verremmo a stabilire il principio che l'uso civico va sempre, ed in ogni caso, liquidato con la imposizione di un canone in denaro.

Io non ho alcun motivo per non accettare la proposta dell'onorevole La Loggia di delegare il Governo a presentare al più presto all'Assemblea un disegno di legge per la regolamentazione degli usi civici; a condizione, però, che dalla legge sulla riforma agraria in discussione si tolga tutto ciò che abbia riferimento agli usi civici e che possa anche lontanamente inficiare quelle che saranno le future deliberazioni dell'Assemblea sulla legge degli usi civici.

PRESIDENTE. Ma questo che dice lei è regolamentare, onorevole Ramirez. Gli emendamenti non possono sospendersi perché si ricollegano direttamente al testo del disegno di legge, di modo che, come si discute il testo del disegno di legge, così contemporaneamente devono discutersi gli emendamenti che ad esso si riferiscono. Non si possono rimandare

gli emendamenti e trattare il disegno di legge nella parte che si riferisce agli emendamenti.

RAMIREZ. Esatto. Ma reputo molto opportuno tornare ad affermare che non ho difficoltà a che il mio emendamento sugli usi civici sia accantonato e sia trattato in occasione della legge sulla riforma degli usi civici; ma è necessario che nella legge sulla riforma agraria nulla sia pregiudicato su questa materia.

Questo è il mio punto di vista; e credo che l'Assemblea non possa che approvarlo.

PRESIDENTE. Il Governo dica la sua parola su questa ultima proposta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che siano da distinguere i due diversi aspetti del problema. Un primo aspetto, quello considerato nel testo del Governo e nel testo pressoché simile della Commissione, riguarda quali effetti produca l'assegnazione del terreno nei confronti degli usi civici che sul terreno stesso per avventura gravassero. Su questo punto tanto il Governo che la Commissione, in sostanza, adottano una soluzione che è conforme a quelle che si sono sempre adottate nei casi simili. Così, per esempio, nella legge sull'Opera nazionale combattenti è disposto espressamente che, quando i terreni sono espropriati a favore dell'Opera e sono destinati ai singoli appartenenti alla Associazione per gli scopi previsti dalla legge, sono esenti ad ogni effetto da tutti i diritti — usi civici, privilegi, ipoteche ed ogni altro diritto — che eventualmente gravino sul terreno trasferito in proprietà dell'Opera nazionale combattenti, salvo agli aventi diritto di far valere le loro ragioni sulla indennità di espropriazione. Quindi, il legislatore italiano ha già affrontato il problema in tanti altri casi.

La legge sull'Opera nazionale combattenti da me ricordata è dell'11 novembre 1938, numero 1834, ma altre precedenti disposizioni avevano regolato la materia, come la legge 13 febbraio 1933, numero 215, sulla bonifica relativamente ai piani di ordinamento delle proprietà frazionate, la legge 1° gennaio 1940, la legge 16 settembre 1926; dimodochè, praticamente, sotto questo aspetto, noi non innoviamo nulla, perchè nella precedente legislazione si è tenuto conto dei diritti che gravano sulla proprietà.

RAMIREZ. Contesto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In tutti i casi, in cui si è venuti all'espropriazione dei terreni e si è ipotizzata la eventualità di una assegnazione in proprietà, o in dipendenza della legge sulla bonifica integrale, o della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano o di quella concernente l'Opera nazionale combattenti; tutte le volte che si è proceduto alla quotizzazione di terre per finalità perfettamente analoghe a quelle per cui oggi noi facciamo la legge sulla riforma agraria...

RAMIREZ. Si tratta di ipotesi diversa: di espropriazioni necessarie per l'esecuzione di determinate opere in un ristretto territorio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quando parliamo della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano, parliamo di una legge che si riferisce a tutto il territorio dell'Isola e, quando parliamo della legge per l'Opera nazionale combattenti, parliamo di una legge che si riferisce indiscriminatamente a tutto il territorio nazionale, alla sola condizione che si tratti di terreni suscettibili di una radicale trasformazione. Queste leggi hanno finalità perfettamente analoghe a quella che si propone la nostra legge; di guisa che questo problema dovremmo risolverlo qui e nello stesso modo che nei precedenti legislativi relativi a casi analoghi, così come ha proposto la Commissione nel testo da essa elaborato.

L'altro aspetto del problema, che riguarda la situazione dei terreni degli enti pubblici lo valuteremo all'articolo 42 dove, forse, merita una particolare considerazione.

Gli emendamenti Napoli, Castrogiovanni ed altri rientrano nel campo dell'adattamento conseguente all'approvazione di questa legge. Essi trattano dell'istituzione dell'Ufficio degli usi civici, del funzionamento di questo ufficio per l'accertamento degli usi civici in Sicilia, del modo di accertamento degli usi civici, dei rapporti durante la pendenza dell'accertamento e delle conseguenze quando i rapporti siano liquidati per sentenza. Tutta questa materia riguarda, effettivamente, la legge che dovrebbe (secondo l'opinione dell'Assemblea espressa nell'ordine del giorno ripetutamente citato) essere regolata con provvedimento a parte.

Io ritengo, pertanto, che si dovrebbe venire

ad una soluzione di mezzo che è quella proposta dalla Commissione: provvedere per quanto riguarda i terreni assegnati sui quali gravano gli usi civici e, per il resto, rimettersi al successivo provvedimento che il Governo proporrà all'Assemblea dopo aver esaminato il problema, così come era suggerito nell'ordine del giorno votato dall'Assemblea. In questo senso mi permetterò di chiedere al Presidente di volere interpellare l'Assemblea. Praticamente, si tratterebbe di approvare il testo o della Commissione o del Governo, che, su per giù, coincidono.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Parlo a titolo personale. Propongo di sospendere la discussione sull'articolo 39, perché si possa raggiungere un accordo sulla questione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Mi associo alla proposta.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni la proposta s'intende accolta.

Si passa, quindi, all'esame degli articoli, dei comma, dei periodi e degli emendamenti rimasti in sospeso nelle sedute precedenti.

Su concorde parere del Governo, dell'onorevole Bianco per la Commissione, e dei presentatori degli emendamenti, sono da dichiarare superati, a seguito della votazione con cui è stato respinto il criterio della concessione in enfiteusi ai contadini dei terreni conferiti all'Ente per la riforma agraria:

— l'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 22 (annunziato nella seduta antimeridiana del 14 novembre);

— l'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo al primo ed al secondo comma dello articolo 26 (annunziato nella seduta antimeridiana del 14 novembre);

— gli ultimi due comma dell'articolo 27 nonché l'emendamento Alessi al quarto comma (annunziato nella seduta pomeridiana del 14 novembre);

— gli emendamenti Pantaleone ed altri all'articolo 30 concernenti la materia dell'enfiteusi (annunziati nella seduta del 16 novembre);

— l'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo al quarto comma dell'articolo 31 (annunziato nella seduta del 16 novembre);

— gli ultimi due comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 32 degli onorevoli Napoli ed altri (annunziati nella seduta del 16 novembre);

— il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 34, divenuti, per la soppressione del secondo comma, rispettivamente terzo, quarto e quinto, nonché i relativi emendamenti degli onorevoli Pantaleone ed altri, della Commissione per la finanza e degli onorevoli Cristaldi ed Alessi (annunziati nella seduta del 17 novembre).

Leggo i seguenti articoli aggiuntivi, a suo tempo presentati dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guaraccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino e dei quali, nella seduta del 17 novembre, era stata accantonata la discussione:

#### Art. 34 bis.

##### *Titolo dell'assegnazione.*

« I lotti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia assegna ai privati lo sono a titolo di enfiteusi perpetua non affrancabile.

Essi sono indivisibili e non possono essere ceduti in locazione.

Possono essere alienati solo dopo decorso un decennio.

Il piano di miglioramento è quello stabilito dall'articolo 36.

Oltre alle cause di devoluzione previste dalle leggi civili che regolano la materia, la Regione può in ogni tempo chiedere la devoluzione del fondo quando l'enfiteuta non abbia i requisiti di cui all'articolo 32. »

#### Art. 34 ter.

##### *Possibilità di permute.*

« E' ammessa tra gli assegnatari, sempreché avvenga entro centottanta giorni dalla data dell'ultimo sorteggio, la permuto dei lotti sorteggiati.

Il relativo atto è subordinato al visto dello Ente per la riforma agraria in Sicilia per lo accertamento che la permuto corrisponda ad esigenze obiettive.

Gli atti relativi sono esenti da bollo e sono

soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti al Conservatore dei registri immobiliari. »

Art. 34 quater.

*Canone dell'enfiteusi.*

« Il canone dell'enfiteusi è del 6,50 per cento sul valore capitale dell'indennità di trasferimento di cui all'articolo 30 bis ed è riscosso con le forme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Gli articoli aggiuntivi 34 bis, 34 ter e 34 quater proposti dagli onorevoli Napoli ed altri si possono ritenere superati.

BIANCO. La Commissione è d'accordo con il Governo.

NAPOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora sono dichiarati superati gli articoli aggiuntivi 34 bis, 34 ter e 34 quater Napoli ed altri.

Si passa al seguente ultimo comma dello articolo 36 lasciato in sospeso nella seduta del 17 novembre:

« Per i lotti assegnati in enfiteusi, la devoluzione può essere promossa anche dallo Ente per la riforma agraria in Sicilia ed il fondo viene, in ogni caso, assegnato ad altro lavoratore agricolo a norma del comma precedente. »

Erano stati presentati, su tale comma, i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone ed altri:  
*sostituire all'ultimo comma il seguente:*

« In ogni caso la devoluzione può essere promossa solamente dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

— dagli onorevoli Napoli ed altri:  
*sostituire all'ultimo comma il seguente:*

« Sulla esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia anche al fine di provocare l'esercizio del diritto di devoluzione previsto dall'articolo 34 bis. »

— dall'onorevole Alessi:

*sostituire all'ultimo comma il seguente:*

« Per i lotti assegnati in enfiteusi, il concedente ha diritto di credito, per l'ammontare dei canoni non corrisposti dal concessionario, in confronto dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che promuove la devoluzione ed assegna il fondo ad altro lavoratore agricolo a norma del comma precedente. ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Tanto l'ultimo comma dell'articolo 36, quanto gli emendamenti ad esso presentati si possono considerare superati.

BIANCO. La Commissione concorda con il Governo.

PANTALEONE. Sono d'accordo.

NAPOLI. Anch'io.

ALESSI. E' naturale.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma dell'articolo 36 nonché gli emendamenti ad esso presentati dagli onorevoli Pantaleone ed altri, Napoli ed altri e dall'onorevole Alessi sono dichiarati superati.

Rimangono ancora accantonati:

— l'articolo aggiuntivo 19 ter dell'onorevole Alessi (annunziato nella seduta antimeridiana del 10 novembre);

— l'emendamento Pantaleone ed altri sostituito dell'articolo 28 (annunziato nella seduta del 15 novembre).

Si passa al seguente primo periodo del nono comma dell'articolo 32 di cui era stata a suo tempo accantonata la discussione:

« Esso tiene luogo dall'atto di trasferimento e di concessione in enfiteusi. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo che venga sostituito con le seguenti parole:

« Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento. ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare pongo ai voti il primo periodo del

nono comma dell'articolo 32 nel testo testè proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Resta stabilito che questo periodo faccia parte integrante dell'ottavo comma dell'articolo 32.

Si passa all'articolo 34, quale risulta dai comma approvati nella seduta del 17 novembre. I comma e gli emendamenti relativi già accantonati in quella seduta sono stati testè dichiarati superati. Lo rileggono:

Art. 34

*Inedennità di trasferimento.*

« Per l'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione si applicano le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, se, al momento della consegna dei terreni, l'indennità non è stata definitivamente determinata per pendenza di contestazioni, il proprietario ha diritto, sino al pagamento di essa, al 5 per cento annuo del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143. »

Lo pongo ai voti nel suo complesso.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 36 quale risulta dai comma approvati nella seduta del 17 novembre. L'ultimo comma e gli emendamenti relativi già accantonati in quella seduta sono stati testè dichiarati superati. Lo rileggono:

Art. 36.

*Consegna dei terreni agli assegnatari e decadenza dell'assegnazione.*

« La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo alla fine della annata agraria in corso all'atto del sorteggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliorie che saranno prescritte dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

In caso di persistente inosservanza dello obbligo di pagamento o di esecuzione delle

migliorie, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dell'articolo 32.

L'inadempiente decade dall'assegnazione appena avvenuto il sorteggio. »

Lo pongo ai voti nel suo complesso.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 40:

Art. 40

*Enfiteusi perpetua.*

« L'enfiteusi di cui agli articoli 18 e 27 della presente legge è perpetua. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo:

*sopprimere l'intero articolo.*

— dalla Commissione per la finanza:

*sopprimere l'intero articolo.*

— dall'onorevole Cristaldi:

*sostituire all'articolo 40 il seguente:*

Art. 40.

*Enfiteusi perpetua.*

« L'enfiteusi, che ai sensi della presente legge sostituisce l'indennità di conferimento, è enfiteusi perpetua.

L'affranchezza non è soggetta a termine e il canone può essere riluito in ogni tempo sia totalmente che parzialmente. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino

*sostituire all'articolo 40 il seguente:*

*Concessione alle cooperative.*

« Le terre conferite e che, per essere state concesse a cooperative in virtù delle leggi sulle terre incolte o per libera contrattazione tra le parti, non sono state divise in lotti giusta le disposizioni dell'articolo 31, sono concesse in enfiteusi alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge alle cooperative stesse, sempre che i soci risultanti dal registro presso l'Assessorato del lavoro abbiano

al 7 giugno 1950 tutti i requisiti di cui all'articolo 32.

L'assegnazione non può in nessun caso superare i limiti di estensione previsti dal secondo comma dell'articolo 31 in rapporto al numero dei soci che hanno i requisiti predetti e che non hanno individualmente in uso altre terre a qualsiasi titolo. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo che tanto l'articolo 40 quanto gli emendamenti ad esso presentati siano dichiarati superati ad eccezione dell'emendamento Napoli ed altri, che deve rimanere accantonato per essere trattato in seguito, escludendo, naturalmente, il riferimento all'enfiteusi.

BIANCO. La Commissione è d'accordo.

NICASTRO. Siamo d'accordo anche noi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, rimane, allora, così stabilito.

Si passa all'articolo 41:

#### Art. 41.

##### Tentativo di bonario componimento.

« Ogni controversia giudiziaria nascente dai rapporti enfiteutici dopo l'immissione in possesso, deve essere preceduta da un tentativo di bonario componimento presso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche questo articolo può considerarsi superato poichè non vi sarà più un rapporto enfiteutico che si protrae nel tempo, ma un rapporto tra proprietari che si esaurisce con l'assegnazione.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La Commissione ritiene che sia un articolo superfluo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare l'articolo 41 s'intende superato.

Si passa al seguente articolo aggiuntivo a suo tempo presentato dall'onorevole Alessi:

#### Art. 41 bis.

« Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi proprietà di terreni e qualsiasi azienda agraria di tipo latifondistico, eccedente la estensione di cento ettari il cui sistema di coltivazione, per qualsiasi motivo, non si trovasse ad essere stato trasformato da estensivo in intensivo, sarà espropriata da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia nei modi e per gli effetti dell'articolo 18, terzo e quarto comma, 29 e seguenti del presente titolo. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo articolo non concerne l'enfiteusi e, quindi, va, per il momento, accantonato.

FRANCHINA. Non si può considerare superato perchè non concerne l'enfiteusi, ma ipotesi diverse.

BIANCO. Anche la Commissione stima che l'articolo vada accantonato.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che lo articolo è accantonato.

Si passa all'articolo 35

#### Art. 35.

##### Rimborso dell'indennità di trasferimento.

« La somma anticipata per il pagamento dell'indennità di trasferimento è rimborsata dagli assegnatari mediante rate annuali da stabilirsi con le norme di attuazione in rapporto alla legge dello Stato sulla riforma fonciaria. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Collajanni Pompeo

sostituire all'articolo 35 il seguente:

#### Art. 35.

« L'affrancazione potrà essere effettuata in qualunque tempo anche mediante la consegna

al proprietario dei titoli che all'uopo fossero emessi dallo Stato per il pagamento delle indennità.

Per il periodo precedente l'affrancazione e per non oltre trenta anni, l'enfiteuta ha diritto ad un concorso annuo pari alla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dallo Stato al proprietario, ed il tasso d'interesse posto a carico dell'assegnatario per il rimborso rateale del prezzo di trasferimento ai sensi della legge di stralcio per la riforma fonciaria. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino

sostituire all'articolo 35 il seguente:

#### Art. 35.

*Rate di ammortamento dovute allo Stato.*

« Le rate di ammortamento dovute allo Stato per pagamento delle quote conferite sono dovute dalla Regione siciliana e fanno carico al suo bilancio. »

L'emendamento Pantaleone ed altri dovrebbe ritenersi superato a seguito delle precedenti votazioni.

PANTALEONE. Non abbiamo nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Pantaleone ed altri è dichiarato superato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per motivi di coordinamento, data l'espressione usata nell'articolo 34 già votato, propongo il seguente emendamento

sostituire nell'articolo 35 alle parole: « con le norme di attuazione in rapporto alla legge dello Stato sulla riforma fonciaria » le altre: « applicando le norme della legislazione statale in materia di riforma fonciaria. »

BIANCO. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 35 nel suo complesso con le modifiche di cui all'emendamento testè approvato. Lo rileggo:

#### Art. 35.

« La somma anticipata per il pagamento dell'indennità di trasferimento è rimborsata dagli assegnatari mediante rate annuali da stabilirsi applicando le norme della legislazione statale in materia di riforma fonciaria. »

(E' approvato)

(La seduta, sospesa alle ore 20,50, è ripresa alle ore 21,5)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cacopardo, Caltabiano, Franchina, Castrogiovanni, Ausiello, Faranda e Montalbano hanno presentato il seguente ordine del giorno

« L'Assemblea regionale siciliana,  
delibera

di stralciare dal disegno di legge in esame le norme riguardanti gli usi civici, i demani ed i beni degli enti pubblici.

La Commissione per l'agricoltura è investita dell'ulteriore elaborazione delle norme medesime, tenendo conto dei testi degli articoli e degli emendamenti già formulati, per farne oggetto di un separato disegno di legge coordinato con le norme delle leggi in esame, da presentare all'Assemblea entro il termine di trenta giorni. »

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Sia ben chiaro che non deve essere formalmente proposto un altro disegno di legge, ma che le norme contenute negli articoli ed emendamenti già formulati vanno alla Commissione come un disegno di legge già presentato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non già disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione potrà elaborare un nuovo disegno di legge.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, l'ordine del giorno, che è stato concordato, riflette una opinione generale dell'Assemblea.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Dovrei far presente che, se l'Assemblea continua a lavorare, il termine di 30 giorni previsto è molto breve. E' da notare che la Commissione per l'agricoltura siede da sei mesi in permanenza, sia per riunioni della Commissione che per quelle dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ad unanimità è stata rilevata la diligenza della Commissione.

BIANCO. Ma c'è un limite alla resistenza fisica!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno.

(*E' approvato*)

Comunico che, a seguito dell'approvazione di questo ordine del giorno, sono stralciati dal disegno di legge sulla riforma agraria:

— il secondo periodo del primo comma dello articolo 39;

— gli articoli aggiuntivi 39 bis, 39 ter, 39 quater e 39 quinque degli onorevoli Napoli ed altri, precedentemente annunziati;

— Il titolo IV « Assegnazione di terreni degli enti pubblici », che è composto degli articoli 42, 43 e 44, di cui do lettura.

#### TITOLO IV.

##### ASSEGNAZIONE DI TERRENI DEGLI ENTI PUBBLICI.

###### Art. 42

###### *Terreni da assegnare in enfiteusi.*

« I beni appartenenti o che perverranno a qualsiasi titolo al demanio della Regione e quelli che costituiscono beni patrimoniali o demaniali delle provincie e dei comuni degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e delle fondazioni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria saranno interamente assegnati in enfiteusi anche se gravati da usi civici, con le modalità previste dagli articoli 29 e seguenti, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Con le medesime modalità saranno assegnati i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria che pervenissero ai co-

muni o alle frazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, numero 1766. »

###### Art. 43.

###### *Terreni degli enti di beneficenza.*

« L'assegnazione prevista nell'articolo precedente è limitata, per gli enti di assistenza e beneficenza, ad una estensione pari all'80 per cento dei loro terreni, qualora sia effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli enti predetti in tal caso, hanno altresì facoltà di concordare il canone enfiteutico e di scegliere i concessionari, purchè tra quelli compresi negli elenchi di cui all'articolo 32.

Ai relativi contratti si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 31 e la loro validità è subordinata all'approvazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Si procede all'assegnazione coattiva in enfiteusi dell'intera proprietà terriera in conformità all'articolo 42 nei confronti degli enti che non abbiano conceduto l'80 per cento dei loro terreni nei modi e nei termini indicati dai comma precedenti.

Nell'assegnazione hanno titolo di preferenza gli attuali coltivatori diretti. »

###### Art. 44.

###### *Terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.*

« I terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia devono essere trasferiti entro un anno dalla pubblicazione della presente legge mediante contratti di vendita diretti a costituire piccole aziende modello secondo un piano generale di miglioramento da elaborare a cura dello stesso.

Nella formazione delle quote potrà derogarsi dall'estensione massima stabilita dal secondo comma dell'articolo 31.

Nell'assegnazione hanno titolo di preferenza gli attuali coloni. Il prezzo delle quote verrà corrisposto dagli assegnatari con le modalità di cui all'articolo 35. »

Comunico, inoltre, che a questo titolo sono stati presentati i seguenti emendamenti che sono parimenti stralciati dal disegno di legge in esame per essere inviati alla Commissione per l'agricoltura

— dall'onorevole Cristaldi:

*sostituire al primo comma dell'articolo 42 il seguente:* « I terreni che costituiscono: a) beni patrimoniali e demaniali della Regione a qualsiasi titolo; b) beni patrimoniali dei comuni; c) beni demaniali dei comuni, sia di demanio universale, sia pervenuti ai comuni da liquidazione di usi civici; d) beni che verranno ai comuni da reintegro di terre usurpate o da ulteriori liquidazioni di usi civici; e) beni degli ospedali, degli istituti di beneficenza e di enti di qualsiasi natura; f) beni provenienti da reintegro di usurpi demaniali o da usurpi di trazzere; saranno trasferiti direttamente agli aventi diritto di cui all'articolo 32 ».

*aggiungere all'articolo 42 il seguente comma:*

« A tal fine l'Assessorato per l'agricoltura e foreste, ai sensi della legge 16 giugno 1927, numero 1766 e relativo regolamento 26 febbraio 1928, numero 332, è facultato, anche in deroga ai termini di decadenza già fissati nella predetta legge, a presentare per conto dei Comuni o altri enti domande rivolte al riconoscimento degli usi civici e ad esporre la formazione dei relativi progetti ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino:

*sopprimere gli articoli 42, 43 e 44.*

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Calajanni Pompeo:

*sostituire all'articolo 43 il seguente:*

Art. 43.

« Restano esclusi dall'assegnazione prevista nell'articolo precedente i terreni di proprietà di enti pubblici destinati ed utilizzati a scopi di istruzione professionale e di sperimentazione agraria. »

*sopprimere il secondo comma dell'articolo 44.*

*sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 44 alle parole:* « Nell'assegnazione le altre: All'assegnazione concorreranno i contadini aventi i requisiti di cui all'articolo 32 ed » ed

*alle parole:* « corrisposto dagli assegnatari con le modalità di cui all'articolo 35 » le altre: « determinato con le norme di cui al decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143, ai fini della valutazione per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ».

*aggiungere alla fine dell'articolo 44 il seguente comma:*

« Gli assegnatari pagheranno il prezzo della quota loro assegnata in trenta annualità comprensive del relativo interesse nella misura del 3,50 per cento. »

— dagli onorevoli Marchese Arduino, Ardizzone, Romano Fedele, Caltabiano e Guarnaccia:

*aggiungere al secondo comma dell'articolo 43 le seguenti parole:* « ferma restando la percentuale del 30 per cento a favore degli invalidi di guerra di cui al precedente articolo 32 ».

*aggiungere al terzo comma dell'articolo 44 dopo la parola:* « coloni » le seguenti altre: « e gli invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, numero 375, contadini, fino alla copertura della percentuale stabilita dall'articolo 32 della presente legge ».

— dall'onorevole D'Antoni:

*aggiungere in fine del secondo comma dell'articolo 43 le parole:* « ferma sempre la percentuale del 10 per cento in favore degli invalidi di guerra di cui al precedente articolo 32 ».

*aggiungere al terzo comma dell'articolo 44 dopo la parola:* « coloni » le seguenti altre: « e gli invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, numero 375, contadini, fino alla copertura della percentuale stabilita dall'articolo 32 della presente legge ».

— dall'onorevole Monastero:

*sopprimere il secondo comma dell'articolo 43.*

Si riprende la discussione dell'articolo 39.

Art. 39.

*Diritti sui fondi assegnati.*

« Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti dei terzi si trasferiscono ad ogni effetto sull'indennità. Analogo trasferimento ha lu-

go per gli usi civici accertati e gravanti sugli stessi terreni.

I rapporti di obbligazione relativi ai terreni assegnati, anche in enfiteusi, sono risolti di diritto, senza specifico indennizzo, al momento della immissione in possesso degli assegnatari.

Avvenuto l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'assegnatario il rimborso delle migliori accezzate e non valutate nel prezzo.

L'importo delle migliori sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso e il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e secondo un adeguato piano di riparto. »

All'articolo 39 sono stati presentati i seguenti emendamenti, dei quali torno a dare lettura:

— dall'onorevole Monastero:

*sopprimere il terzo e quarto comma.*

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo:

*sostituire nel primo comma alle parole: « sull'indennità » le altre: « sui diritti del concedente » e sopprimere le parole: « accertati e gravanti sugli stessi terreni ».*

*sopprimere nel secondo comma le parole: « anche in enfiteusi »;*

*sostituire al terzo comma il seguente: « Sui diritti del concedente si trasferiscono altresì i diritti dei coltivatori per opere di miglioramento eseguite sui fondi stessi »;*

*sopprimere nel quarto comma le parole: « detratti gli eventuali contributi o sussidi se percepiti »;*

— dalla Commissione per la finanza:

*sopprimere nel secondo comma le parole: « anche in enfiteusi »;*

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino:

*sostituire all'art. 39 il seguente:*

Art. 39.

*Diritti sui fondi assegnati.*

« Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti dei terzi sui terreni assegnati, compresi quelli eventuali per canoni enfiteutici, si trasferiscono ad ogni effetto sull'indennità ed infra i limiti della medesima.

A tale effetto sono ammesse le affrancazioni parziali limitatamente alle quote assegnate.

I rapporti di obbligazioni relativi al Demanio agricolo della Regione sono risolti di diritto senza specifico indennizzo al momento dell'immissione in possesso dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

La seconda parte dell'emendamento Pantaleone ed altri al primo comma, l'emendamento al secondo comma della Commissione per la finanza, nonché l'ultimo comma dell'emendamento Napoli ed altri sono da considerarsi superati da precedenti deliberazioni dell'Assemblea.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo di sostituire al primo periodo del primo comma il seguente: « Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento o di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sull'indennità ».

NICASTRO. Noi abbiamo diritti di terzi di godimento; non sono reali?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Intanto dovremmo parlare del diritto reale di godimento. Non occorre ripetere tutto quanto è stato detto in Assemblea a proposito dello articolo 13 e cioè che è opportuno distinguere fra i diritti reali di godimento, i diritti personali di godimento, i diritti reali di garanzia, i diritti derivanti da rapporti che abbiano per oggetto la conduzione, a qualsiasi titolo, del fondo e i diritti derivanti da rapporti di obbligazione. Di questi rapporti parlammo quando trattammo l'articolo 13. Io propongo che al primo comma si precisi con certezza assoluta: « diritti reali di godimento e di garanzia ». In tal modo avremo trattato dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione,

della ipoteca ed anche della anticresi, che rientra....

**FRANCHINA.** Non rientra, è diritto personale.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Ha ragione, non c'entra.

Quindi con questo trattiamo dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione e della ipoteca. Poi vedremo di emendare il comma successivo. Comprendiamo, intanto, nel primo comma tutti i diritti reali di godimento o di garanzia. L'ipoteca si trasferisce sul prezzo.

**CASTROGIOVANNI.** Come diritto di garanzia...

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Questa è l'espressione usata, in tutti i casi, nella legislazione precedente, come avviene nel caso di espropriazione, secondo le norme di procedura civile.

E' una soluzione che, dal punto di vista giuridico, appare esattissima.

**CASTROGIOVANNI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTROGIOVANNI.** Avevo fatto una esplicita riserva per il diritto di affrancare parzialmente il canone, perchè il Codice civile prevede soltanto l'affrancazione con relazione totale; l'affrancazione parziale è, dal Codice, vietata.

Ora, signor Presidente, mi pare ingiusto che l'utilista conferisca il terreno, che va dato libero e franco salvo il diritto a rivalersi sulla indennità, e sia tenuto ad affrancare anche la quota che gli rimane. Questo non mi pare giusto. Per questo noi avevamo messo, come secondo comma, che va aggiunto al primo, che è ammessa la relazione parziale limitatamente alle quote assegnate. Dimodochè il titolare utilista, che ha ceduto il terreno, seguita a pagare il canone e non è tenuto all'affrancazione. La quota assegnata è affrancata, la quota che resta seguita ad essere soggetta al canone. Al contrario, secondo il vigente Codice civile, l'affrancazione deve aver luogo per tutto. Io ho sottoposto la mia tesi ai membri della Commissione che vi hanno acceduto.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di manifestare il suo parere.

**BIANCO.** La Commissione è favorevole all'emendamento La Loggia.

**CASTROGIOVANNI.** Ritiro il primo comma del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole La Loggia. Lo rilego: *sostituire al primo periodo del primo comma il seguente:* « Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento e di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sull'indennità. »

(*E' approvato*)

Il secondo periodo del primo comma è soppresso per effetto dell'approvazione dell'ordine del giorno Cacopardo ed altri.

Si passa al secondo comma dell'emendamento Napoli ed altri:

« A tale effetto sono ammesse le affrancazioni parziali limitatamente alle quote assegnate. »

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Io non credo che occorra alcuna particolare menzione dell'enfiteusi in questo articolo, a meno che non si voglia regolare una ipotesi prevista dal Codice Civile a proposito del parziale perimetro della cosa soggetta ad enfiteusi.

**CASTROGIOVANNI.** Questo si vuol fare.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** L'affrancazione quanto più siano gli enfiteuti tanto più non può essere fatta, se non per intero, da uno solo di essi; questo risulta dal Codice ed è perfettamente vero. Qui, però, non si tratta di una affrancazione ma di un avvenimento che per analogia potrebbe ricollegarsi a quello del perimetro parziale della cosa, cioè di una espropriazione della cosa in una sua parte. Che cosa avviene? Noi diciamo che il diritto si trasferisce sul prezzo, cioè la quota di canone si trasferisce ai terreni soggetti a conferimento. Questo naturalmente sorpassa ogni altra considerazione; non si tratta di affrancazione, cioè dell'esercizio di un diritto da parte dell'enfiteuta, ma di un avvenimento che si verifica per imperio della legge e che produce praticamente la restrizione del diritto a quella parte del possesso enfiteutico che non è soggetto al conferimento.

Può avvenire — ecco il punto — che nascano questioni circa il modo di computare l'o-

nere del canone e circa il modo di soddisfare quella parte del diritto che deve essere soddisfatta sulla indennità di esproprio. E, quindi, noi potremmo dire che in questo caso si applica il disposto dell'articolo 963 del Codice civile, nel quale si dice che quando il fondo enfiteutico perisce l'enfiteusi si estingue; quindi se si estingue interamente non c'è questione; se è venuta meno una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato, l'enfiteuta secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone o rinunciare al suo diritto, salvo il diritto ai miglioramenti effettuati.

Ma tutte queste ipotesi possono richiamarsi solo in linea di larghissima analogia, perchè non vedo come possano applicarsi in questo caso. Praticamente, quando noi ci troviamo di fronte ad un caso come quello dell'esproprio per una procedura normale da parte di qualsiasi creditore nei confronti del suo debitore, il fondo è interamente espropriato, la enfiteusi cessa ed il relativo diritto si trasferisce sul prezzo; quindi questa è una materia che riguarda i rapporti di diritto civile fra le parti. Le parti stesse provvederanno a decidere davanti al magistrato il modo in cui deve essere ripartito tra loro l'onere.

Che cosa dovremmo dire? Che in questo caso è autorizzata l'affrancazione parziale? Ma questa ipotesi della espropriazione non ha niente a che vedere con la affrancazione, e può somigliare ad essa solo in linea di larga analogia; e appunto per questa analogia noi stabiliremo che il rapporto si estingue fra le parti.

Qualunque cosa si dica, qui c'è la legge, e la legge dice che l'enfiteusi si estingue su quel terreno che viene conferito e che non esiste più il diritto, che si trasferisce sul prezzo. Vi sarà solo un problema di rivalutazione. Ma su questo problema non abbiamo diritto di dettare delle norme precise, perchè le parti provvederanno a norma delle disposizioni del Codice civile. Noi che cosa dovremmo dire? Non dovremmo dire niente, non ci resterebbe che riconoscere alle parti il diritto di rivolgersi alla magistratura, secondo le disposizioni del Codice civile che noi non vogliamo modificare.

**CASTROGIOVANNI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTROGIOVANNI.** Signor Presidente, signori colleghi, non mi sembra di potere ade-

rire alla tesi dell'onorevole La Loggia, perchè l'ipotesi di perimento non è applicabile né per lontana né per vicina analogia. Infatti la ipotesi di perimento sottrae il godimento della cosa, per cui cessa il pagamento del canone, perchè per una cosa perita non c'è né domino utile né domino diretto.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Io parlavo dell'analogia per quanto riguarda la riducibilità del canone, nel caso di perimento. Dicevo che è un enunciato molto discutibile.

**CASTROGIOVANNI.** L'analogia precisa, in questo caso, sarebbe quella dell'espropriazione, perchè lo scorporo altro non è che espropriazione; vediamo dunque cosa avviene nella espropriazione; in questo caso al vecchio utilista subentra un nuovo utilista, che non può affrancare in parte il canone che è dovuto, perchè la legge in una precisa norma dispone che questa affrancazione è effettuabile solo per l'intero canone e per l'intero fondo. Dunque anche in questa ipotesi a me pare che l'analogia non sia applicabile.

Invece, che cosa avviene? Per esempio, io sono domino utile di 900 ettari di terreno. Devo conferirne 300. Su questi 300 che devono essere conferiti oltre ai 600 che restano a me, vi è un diritto mio e vi è un diritto del domino diretto che è l'originario concedente.

Ora, se io affrancò tutto è chiaro che si estingue il diritto dell'originario concedente. Ma io dalla legge non sono autorizzato ad affrancare i 300 ettari e il domino diretto non può conseguire il suo diritto sui 300 ettari che io ho conferito, perchè non è consentita la affrancazione parziale per un terzo del fondo.

**ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione.** Non è ammessa l'affrancazione per una parte; ma, se c'è il consenso del dominio diretto, la si può fare.

**FRANCHINA.** Interverranno le parti e si metteranno d'accordo.

**CASTROGIOVANNI.** Del resto — e sono d'accordo con l'onorevole La Loggia e con lo onorevole Franchina — se noi diciamo nella legge che, date le particolari circostanze, è ammessa l'affrancazione relativamente alla parte conferita, con la conseguenza che il giudizio verte sulla aliquota parte da affrancarsi e che il domino diretto consegna il suo diritto sul prezzo depositato, che c'è di male? Ci saranno evidentemente molti processi in meno,

sarà chiara una posizione che ai sensi della legge vigente sarebbe oscura, anzi oscurissima, perché la legge dice proprio il contrario di quello che lei sostiene, cioè la non possibilità della parziale affrancazione. Perciò, onorevole Franchina, si dice: « limitatamente alla quota assegnata ». Quando tutto è stato assegnato allora non sorge la questione.

**FRANCHINA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCHINA.** Signor Presidente non avevo affatto intenzione di intervenire in questo dibattito, poichè mi pare che ormai la questione sia stata puntualizzata in una maniera ineccepibile. L'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Napoli ed altri è veramente superfluo per una ragione semplicissima: la legge non prevede la parziale affrancazione del terreno soggetto ad enfiteusi, perchè, siccome il contratto originario era diretto a migliorare un determinato immobile con corrispettivo in denaro o in derrate, è evidente che non si può modificare parzialmente questo rapporto; quando una parte dell'immobile è uscita dalla sfera del dominio diretto è superfluo voler sancire che per la rimanente parte rimane integro il diritto alla affrancazione da parte dell'enfiteuta. Potrà mai il concedente eccepire la impossibilità dell'affrancazione, che è da lui auspicata perchè è il mezzo di liberarsi da possibili prescrizioni, sotto il profilo che non può affrancare perchè una parte è stata espropriata a norma delle leggi vigenti? C'è bisogno di emanare una norma del genere? Mi pare che sia superflua, e che anzi possa ingenerare equivoci, nel senso che, nella maniera come è esposta, al di là del pensiero espresso dall'onorevole Castrogiovanni, potrebbe significare una deroga alle norme del Codice civile che stabiliscono la non impossibilità dell'affrancazione parziale.

Ritengo pertanto che l'emendamento sia superfluo.

**PRESIDENTE.** Ci sono delle proposte concrete di emendamenti?

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Onorevole Presidente, poichè non è stato proposto

alcun emendamento, credo che si possa votare su un inciso da inserire o su una aggiunta da porre al primo comma, che è stato già votato, così formulata: « Analoga conversione ha luogo per i diritti spettanti al concedente del fondo enfiteutico ».

Per me sarebbe chiaro che questa materia rientra nel primo comma. Però, siccome è stato prospettato un dubbio, bisogna essere più precisi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Napoli ed altri: « Analoga conversione ha luogo per i diritti spettanti al concedente del fondo enfiteutico ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

**BIANCO.** La Commissione non ha niente da osservare.

**CASTROGIOVANNI.** Ritiro il secondo comma del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Segue il secondo comma: « I rapporti di obbligazione relativi ai terreni assegnati, anche in enfiteusi, sono risolti di diritto, senza specifico indennizzo, al momento dell'immisione in possesso degli assegnatari ».

Forse questo comma ha bisogno di qualche chiarimento.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Sto preparando una nuova formulazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicastro chiede la soppressione delle parole « anche in enfiteusi ».

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Per conformare questo articolo al testo dell'articolo 13, già votato a suo tempo e che ha affrontato integralmente tutto il problema dei diritti pendenti sui fondi soggetti al piano di trasformazione, io proporrei di modificare il comma, che è stato letto dal Presidente, nei termini seguenti: « I rapporti aventi per og-

getto la conduzione a qualsiasi titolo ed il godimento dei terreni assegnati sono risolti di diritto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione ».

Qui naturalmente ho aggiunto la data da cui si deve intendere che cessino questi rapporti, perchè nel testo della Commissione non era detto, ed è bene che sia precisato. Ho aggiunto poi, per conformarmi all'articolo 13: « Nessun indennizzo è dovuto per effetto della anticipata risoluzione, salvo ai titolari di diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia, e partecipazione nonché di concessione a qualsiasi titolo a favore di cooperative, il diritto ad essere indennizzati dalle migliorie a norma di legge o di contratto ».

Mancava il riferimento alle migliorie apportate. Questa è una disposizione conforme a quella della legge sulla piccola proprietà contadina.

NICASTRO. Sono d'accordo. Questo emendamento assorbe anche il nostro proposto dal Governo in sostituzione del secondo comma:

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento:

« I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo ed il godimento dei terreni assegnati sono risolti di diritto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, salvo ai titolari di diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia e partecipazione, nonché di concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, il diritto ad essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto ».

NICASTRO. Lo accetto a nome anche dei firmatari dell'emendamento Pantaleone ed altri.

BIANCO. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Monastero.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Su che cosa?

PRESIDENTE. Per la soppressione del terzo e quarto comma dell'articolo 39.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per potere efficacemente comprendere quali sono i motivi che mi hanno spinto a presentare questo emendamento soppressivo del terzo e quarto comma dello articolo 39, bisogna tener presente il testo proposto dal Governo regionale, che non include il terzo e quarto comma. Invece, nel testo elaborato dalla Commissione compaiono appunto questi comma che modificano fortemente e sostanzialmente lo spirito della legge, in questo specifico caso delle indennità da pagare.

Bisogna inoltre confrontare questi due testi con la legge stralcio e con la legge generale sulla riforma agraria. Dall'esame di questi quattro testi risulta che il testo del Governo regionale fa a meno di questo terzo e quarto comma; la legge stralcio e il testo della legge generale ne fanno pure a meno; e anzi quest'ultimo in un certo periodo migliora le condizioni; invece questo terzo e quarto comma sono proposti semplicemente ed esclusivamente nel testo della Commissione per la agricoltura dell'Assemblea regionale.

In che cosa consistono questi comma?

Essi stabiliscono che il proprietario o altro avente diritto può chiedere all'assegnatario il rimborso delle migliorie accertate che sono state fatte nel fondo. Quindi, il concessionario, che, a parte tutto, si trova in quelle misere condizioni che noi abbiamo ritenuto necessarie per essere inclusi nell'elenco degli aventi diritto al sorteggio, questo povero contadino favorito dalla fortuna, per poter mantenere l'assegnazione, deve pagare al proprietario le migliorie, cioè deve pagare al proprietario una somma che non ha.

Ma, oltre questa considerazione di indole sentimentale, bisogna tener presente quanto è specificamente detto nello articolo 4 della legge stralcio. In questo articolo è detto che, nei territori considerati, la proprietà privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta all'espropriaione di una quota determinata in base al reddito dominicale....

Questo articolo voi lo conoscete. Dunque, quando il legislatore in sede nazionale formulò questo articolo e previde le remunerazioni da dare al proprietario che veniva ad essere espropriato, considerò la consistenza del fondo al 15 novembre 1949.

CALTABIANO. E se ci sono migliorie successive?

MONASTERO. Delle migliorie successive parleremo in altra occasione.

Non ho nulla in contrario ad esaminare in seguito se sia o no il caso di accettare quanto è detto nel testo della riforma stralcio, e, quindi, sostenere che bisogna accertare le migliorie apportate dopo il 15 novembre 1949, ma questo problema non è in discussione. Io mi rifaccio esclusivamente a quanto è disposto nel testo della Commissione, e quindi il mio emendamento si riferisce a quel testo e non ad altre eventuali ipotesi o ad altri eventuali emendamenti che possano essere presentati; nel caso che siano presentati li prenderemo in considerazione.

Allo stato attuale, le cose stanno in questo modo: nella legge nazionale il prezzo è considerato tenendo presente la consistenza della proprietà al 15 novembre 1949: quindi, in quel momento in cui il legislatore formulava l'articolo di legge, egli teneva presente le situazioni di fatto qualunque esse fossero, e per questo prevedeva « una remunerazione determinata in base al reddito dominicale ».

RESTIVO, Presidente della Regione. Consistenza patrimoniale, non di qualifica.

MONASTERO. Ma anche di qualifica; la « consistenza del fondo » in quel momento non si riferiva solo alla sua estensione superficiale, ma anche alla coltura che si trovava in quel fondo. Il legislatore non ha fatto alcuna differenza.

RESTIVO, Presidente della Regione. Questa sarebbe una interpretazione molto gradita alla destra, ma non credo che sia giuridicamente sostenibile.

MONASTERO. Nella legge nazionale è così.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non credo che giuridicamente sia così.

MONASTERO. Noi daremo, dunque, al proprietario, a differenza di quello che avviene in sede nazionale, una indennità superiore, e la faremmo gravare sul concessionario. Que-

sto è grave, perchè il concessionario che riceverà la terra in sede nazionale pagherà una certa somma, mentre il concessionario che riceverà la terra in sede regionale dovrà pagare quella somma più le migliorie. Mi pare che questo possa compromettere l'indirizzo della nostra legge.

PRESIDENTE. Si può richiedere il rimborso di migliorie accertate e non pagate.

MONASTERO. Sempre a quella data, perchè in sede nazionale il termine « consistenza al 15 novembre 1949 » viene ad essere interpretato nel senso della superficie e della coltura; in ogni caso, secondo quanto ha detto l'onorevole Caltabiano, dovrebbero pagarsi le sole migliorie a partire dal 15 novembre 1949 e non da prima.

Del resto, un chiarimento è dato anche da questo: nella legge nazionale, all'articolo 17, è detto che il proprietario nel caso che il contadino avesse un contratto miglioratario a lunga scadenza, deve corrispondere al contadino, sulla indennità di espropriazione, un compenso adeguato per le migliorie effettuate. Perchè? Perchè il proprietario ha avuto, per effetto della legge nazionale, un compenso, calcolato secondo la tabella, i cui quantitativi di scorporo variano col variare del reddito imponibile e, quindi, anche col variare dell'intensità e della qualità della coltura.

Secondo la legge nazionale le migliorie che ha fatto il contadino debbono essere compensate dal proprietario a questi e non viceversa; invece, nel testo che ci viene proposto dalla Commissione il concessionario deve dare al proprietario un compenso per le migliorie accertate non si sa a quale data.

Per questi motivi e per evitare un contrasto con la legge stralcio in un punto così fondamentale come è quello del compenso da dare da parte del concessionario, io credo che i colleghi vorranno con coscienza e convinzione votare la soppressione di questi due comma.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato l'onorevole Monastero, che ha richiesto la soppressione di questi due comma, per convincermi delle ragioni per cui egli ha presentato

il suo emendamento. Devo dichiarare che, in verità, non me ne sono convinto; ho sentito solamente parlare di termini di concessione, di legge nazionale, di legge generale, di testo della Commissione, ma non ho sentito una ragione per la quale potesse essere mutata la convinzione della Commissione.

In Commissione si è prospettato questo esempio: un proprietario si impegna, con contratto a lungo termine miglioratario, di affittare un terreno a un contadino per 21 anni, con l'obbligo di fare opere straordinarie e non culturali (caso comune in Sicilia); per effetto della riforma arriverà un momento in cui si devono regolare i rapporti tra affittuario e proprietario; il proprietario perde la tenuta per effetto della riforma, e l'affittuario chiede, in base al contratto, quanto gli spetta di diritto per le spese sostenute per la trasformazione, per i miglioramenti e per le opere compiute nel fondo.

Noi sappiamo che il più delle volte si può anche ritenere che il terreno soggetto allo scorporo abbia un valore di circa 100mila lire, perchè si va da 70 a 100 a 120mila. Chi è pratico di agricoltura sa che 100mila lire da investire in un fondo sono ben poca cosa per compiere delle opere. Come si regolano questi rapporti tra affittuario e proprietario? Lo affittuario ha diritto a 100, 110, 120 per le opere compiute; il proprietario, cui ne spettano 100, resta privo della terra, e in confronto dell'affittuario è rimasto debitore di una differenza. Questa è la realtà.

Mi si è fatta la stessa eccezione che ha prospettato l'onorevole Monastero; si è detto: nella ipotesi in cui si dovesse valutare il terreno sulla base dell'imponibile accertato in seguito al lavoro compiuto, non ci sarebbe nessuna differenza da conteggiare al proprietario, perchè egli riceve la liquidazione esatta, anche se i miglioramenti e le opere non sono pagati al loro vero prezzo.

Quindi, se le migliorie sono state valutate, il proprietario, questo diritto non ce l'ha. Se invece non sono state valutate, per la situazione prospettata attraverso la mia esemplificazione, non è logico che il proprietario, che ha fatto un contratto a lungo termine nello interesse produttivistico, privandosi di un reddito maggiore, possa, nei confronti dello affittuario, chiudere la partita in debito.

Devo dire che l'intera Commissione ha tenuto presente la opportunità che si fissasse questo concetto, e giacchè abbiamo un ente

che sovraintende alla riforma e ai rapporti che esistono sui fondi per effetto della riforma stessa, devo dire che l'importo delle migliorie non è una pretesa del proprietario; il proprietario può chiedere — questa è la sola argomentazione pratica in suo vantaggio — che l'Ente per la riforma agraria, se e in quanto si accerterranno questi benefici che non sono valutati nel prezzo, decida dell'importo della miglioria.

Io non so cosa si possa pretendere da questo proprietario il quale deve pur avere il minimo di garanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Monastero soppressivo dei due ultimi comma dell'articolo 39.

(E' approvato)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo la controprova per divisione, è nel mio diritto.

COLAJANNI POMPEO. Il Presidente si è già pronunziato.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La controprova si può chiedere dopo che il Presidente si è pronunziato.

COLAJANNI POMPEO. Il Presidente ha proclamato il risultato della votazione!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Secondo me la questione si riduce a ben poca cosa. I prezzi sono stati regolati.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

MONTALBANO, relatore di minoranza. In altre occasioni il Presidente dopo che ha proclamato l'esito della votazione, non ha concesso la controprova.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La controprova si può chiedere dopo la proclamazione.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Io mi oppongo.

PANTALEONE. Ci appelliamo all'interpretazione del regolamento.

PRESIDENTE. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione. Detta richiesta deve essere fatta da almeno cinque deputati.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, io ho chiesto la contoprova con votazione per divisione.

PRESIDENTE. La contoprova avrà luogo per alzata e seduta; alla votazione per divisione si potrà venire in un secondo tempo.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. La contoprova si riferisce a quelli che hanno già votato. Quelli che non hanno votato non possono più votare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non è così.

COLAJANNI POMPEO. Sarebbe un'altra votazione.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Allora la contoprova è un mezzo per annullare la votazione.

COLAJANNI POMPEO. Ognuno deve votare come ha votato.

PRESIDENTE. Procediamo alla contoprova. Metto ai voti l'emendamento Monastero.

(*Non è approvato*)

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo la votazione per divisione, signor Presidente.

DI CARA. C'è stata una votazione favorevole ed una contraria. Chiediamo la votazione per divisione.

ADAMO IGNACIO. Ha ben guidato l'onorevole Starrabba di Giardinelli.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione. Coloro i quali sono favorevoli alla soppressione si mettano a destra, coloro i quali sono contrari si mettano a sinistra.

(*L'Assemblea non approva*)

Metto ai voti gli ultimi due comma dello articolo 39.

(*Sono approvati*)

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti approvati. Lo rileggo:

### Art. 39.

#### *Diritti sui fondi assegnati*

« Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento o di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sulla indennità.

Analoga conversione ha luogo per i diritti spettanti al concedente del fondo enfitetico.

I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo ed il godimento dei terreni assegnati sono risolti di diritto, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione.

Nessuno indennizzo è dovuto per effetto della anticipata risoluzione, salvo ai titolari di diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia, partecipazione, nonché di concessione a qualsiasi titolo a favore di cooperative, il diritto ad essere indennizzati dalle migliorie a norma di legge o di contratto.

Avvenuto l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'assegnatario il rimborso delle migliorie accertate e non valutate nel prezzo.

L'importo delle migliorie sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso ed il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e secondo un adeguato piano di riparto ».

(*E' approvato*)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

**La seduta è tolta alle ore 22,15.**

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

---

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO

ALLEGATO.

## Risposta scritta ad interrogazione

FRANCHINA. — All'Assessore ai lavori pubblici. — « Per conoscere:

a) quali provvedimenti intende adottare onde venire incontro agli abitanti della Borgata Batana di Tortorici, i quali, in conseguenza della frana verificatasi nel marzo 1949, sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni;

b) più particolarmente, se non ritiene opportuno di venire incontro alle dette famiglie sinistrate, tutte composte di poveri contadini assegnando un congruo sussidio per ogni famiglia. » (1173) (*Annunziata il 6 novembre 1950*)

RISPOSTA. — « La situazione della frazione di Batana del Comune di Tortorici ha formato oggetto di particolare interesse da parte di questo Assessorato che già sin dall'aprile dello scorso anno ha interessato l'Ente siciliano per le case ai lavoratori perchè fosse studiata la possibilità di devolvere l'assegnazione di 15 milioni, stanziati per il Comune di Tortorici, per la ricostruzione di alloggi per le 20 famiglie di lavoratori rimaste senza tetto in conseguenza della frana del marzo 1949.

Il predetto Ente, a seguito di accertamen-

ti fatti eseguire da un funzionario del proprio Ufficio tecnico, informò questo Assessorato che « per la disagiata posizione della frazione e per le difficoltà che presenta il terreno non si reputa opportuno edificare nella zona ».

Poichè l'Ufficio del genio civile di Messina era pervenuto a conclusioni diverse, l'Assessorato ha insistito perchè l'Ente siciliano per le case ai lavoratori facesse eseguire altro sopralluogo da propri tecnici e da un funzionario dell'Ufficio del genio civile di Messina per procedere ad un più attento esame della zona per accettare la possibilità della costruzione di un gruppo di alloggi. L'esito del nuovo sopralluogo non è ancora noto.

Assicuro che la pratica viene attentamente seguita e che nulla sarà tralasciato per venire incontro ai bisogni delle venti famiglie che hanno dovuto abbandonare per ragioni di sicurezza le loro abitazioni.

Nei confronti di esse, però, questo Assessorato non può provvedere ad elargizioni di sussidi non avendo a disposizione fondi da erogare per beneficenza. » (13 novembre 1950)

L'Assessore  
FRANCO.